

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 15 APRILE 1875

**XLII.****TORNATA DEL 15 APRILE 1875**Presidenza del Vice-Presidente **SERRA F. M.**

**SOMMARIO** — *Sunto di petizioni — Dichiarazione d'urgenza e rinvio della petizione N. 13 alla Commissione incaricata dell'esame del progetto di legge sulle Società commerciali, chiesti dal Senatore Manzoni, ammessi — Omaggi — Relazione sui titoli di nomina a Senatore del Conte Carlo Barbiano di Belgiojoso, approvata — Ripresa della discussione del progetto di legge per l'approvazione ed attuazione del Codice penale del Regno d'Italia — Emendamento del Senatore Conforti all'art. 346 — Reiezione dell'emendamento ed approvazione del § 1 dell'articolo — Proposte di modificazioni fatte dal Commissario Regio, accettate dalla Commissione — Approvazione dei §§ 2 e 3 modificati e dell'intero articolo, nonchè dei successivi articoli 347, 348, 349, 350, 351, 352 e 353 — Modificazione della Commissione al § 1 dell'art. 354 accettata dal Ministero, approvata — Approvazione del § 2 e dell'intero articolo, e del nuovo art. 355, proposto dalla Commissione, nonchè dell'art. 355 del progetto ministeriale — Soppressione dell'art. 356 proposto dalla Commissione, combattuta dal Commissario Regio — Domanda di rinvio dell'articolo, fatta dal Relatore — Osservazioni del Senatore Pescatore — Ammissione del rinvio dell'articolo alla Commissione — Modificazioni proposte dal Senatore Maggiorani all'art. 357 — Dichiarazioni del Relatore — Considerazioni e proposta del Senatore De Filippo, accettata dal Relatore, modificata dal Commissario Regio — Spiegazioni del Senatore Maggiorani, cui rispondono il Commissario Regio e il Senatore Pescatore — Approvazione dell'articolo in conformità della proposta del Senatore De Filippo, modificata dal Commissario Regio — Emendamenti della Commissione al § 3 dell'art. 358 e del Senatore Maggiorani allo stesso articolo — Proposte ed osservazioni del Commissario Regio — Dichiarazioni e considerazioni del Senatore Maggiorani, cui risponde il Commissario Regio — Osservazioni del Senatore De Filippo e spiegazioni del Commissario Regio — Approvazione dell'art. 358, modificato d'accordo tra il Ministro e la Commissione — Aggiunta della Commissione e del Senatore Pescatore all'art. 359, accettata dal Ministero — Approvazione dell'art. 359, modificato e dell'art. 360 — Emendamento della Commissione all'articolo 361, accettato dal Commissario Regio e nuova modificazione del Commissario Regio, accettata dalla Commissione — Approvazione dell'art. 361, emendato, e del successivo articolo 362 — Mozione di ordine del Senatore Pescatore non accolta dal Ministero — Approvazione degli articoli 363 e 364 — Emendamento del Senatore Conforti all'art. 365, non accettato dal Commissario Regio e dal Relatore, respinto — Approvazione dell'art. 365 — Emendamento della Commissione all'art. 366, accettato dal Ministero — Approvazione dell'articolo 366 — Emendamento del Senatore De Filippo al primo numero dell'art. 367, accettato dal Ministero — Emendamento del Senatore Tecchio allo stesso numero, non accettato dal Ministero, respinto — Approvazione del numero primo — Proposta di rinvio del numero secondo, del Senatore Maggiorani — Riserva del Ministro — Svolgimento degli emendamenti del Senatore Maggiorani, combattuti dal Relatore e dal Ministro — Replica del Senatore Maggiorani — Approvazione del § 2, del paragrafo 3 aggiunto dalla Commissione e del-*

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 15 APRILE 1875

*L'intero art. 367 — Emendamenti all'art. 368 dei Senatori Tecchio e Pescatore, oppugnati dal Commissario Regio, respinti — Approvazione dell'art. 368, del 369 con un'aggiunta proposta dal Ministro, e dell'art. 370 — Emendamento proposto dal Senatore Maggiorani all'art. 371, combattuto dal Commissario Regio — Approvazione dell'articolo — Arretrazione del Senatore Maggiorani all'art. 372 e rinvio dell'intero Capo II alla Commissione — Approvazione degli art. 377 e 378 per parti e per intero modificati d'accordo tra la Commissione e il Ministero, e del successivo art. 379.*

La seduta è aperta alle ore 3 pomeridiane.

Sono presenti il Ministro Guardasigilli ed il Commissario Regio, Senatore Eula.

Il Senatore, *Segretario*, CHIESI dà lettura del processo verbale della tornata precedente, il quale è approvato.

#### Atti diversi.

Lo stesso Senatore, *Segretario*, CHIESI dà pure lettura del seguente sunto di petizioni:

N. 12. Alessandro Radici di Gaudino (Provincia di Bergamo) nell'interesse della Ditta dello stesso nome e di altri consociati, fa istanza onde ottenere il rimborso di somministrazioni di panni-lani e danari, fatte ai diversi Governi di Lombardia dal 1812 a tutto il 1848.

(*Petizione mancante dell'autenticità della firma.*)

N. 13. Il Direttore della Reale Compagnia Italiana di assicurazioni generali sulla vita stabilita in Milano, sottopone al Senato alcune osservazioni sopra l'art. 74 del progetto di legge sulle Società commerciali con istanza che ne vengano analogamente modificate le disposizioni.

Senatore MANZONI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore MANZONI. Pregherei il Senato a voler dichiarare l'urgenza per la petizione N. 13 e ad ordinarne il rinvio all'Ufficio Centrale incaricato di esaminare il progetto di legge sulle Società Commerciali.

PRESIDENTE. Il Senato ha udito la proposta che fa il Senatore Manzoni. Se non vi è opposizione la intenderò approvata.

(Approvato.)

Il signor cav. Don Giacomo Bologne fa omaggio al Senato, dello *Statuto del 1393 della comunità di Schio*.

Il Senatore Monaco La Valletta domanda un congedo di 15 giorni per motivi di famiglia, che viene dal Senato accordato.

#### Relazione sui titoli del nuovo Senatore conte Carlo Barbiano di Belgiojoso.

PRESIDENTE. Ha la parola il signor Senatore Spinola per riferire sui titoli del nuovo Senatore, conte Carlo Barbiano di Belgiojoso.

Senatore SPINOLA legge:

Signori. — Con Reale Decreto del 18 marzo ultimo scorso veniva nominato Senatore il conte Carlo Barbiano di Belgiojoso, membro dell'Istituto Lombardo di scienze e lettere, siccome compreso nella categoria 18 dell'art. 33 dello Statuto fondamentale del Regno.

Dall'esame dei titoli presentati dal nuovo nominato la Commissione ha rilevato che il medesimo trovasi investito della qualità di membro dell'accennato Istituto Lombardo fino dal 15 marzo 1868, epperò da più di sette anni giusta quanto prescrive la citata categoria dell'articolo 33 dello Statuto in base alla quale venne nominato.

Risulta del pari accertato da apposito documento che il conte Belgiojoso predetto è nato nell'anno 1815, ed ha perciò superato l'età richiesta dallo Statuto stesso.

In conseguenza la Commissione unanime per mezzo mio vi propone di voler pronunciare a norma del Regolamento l'ammissione del signor conte Carlo Barbiano di Belgiojoso alla dignità di Senatore del Regno.

#### Continuazione della discussione del progetto di legge per l'approvazione ed attuazione del Codice penale del Regno d'Italia.

PRESIDENTE. Si riprende la discussione del progetto di legge per l'approvazione ed attuazione del Codice penale del Regno d'Italia.

Ieri ci siamo arrestati al Capo III. del Tit. XI.

Intraprendo la lettura degli articoli del medesimo per metterli in discussione.

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 15 APRILE 1875

## CAPO III.

*Del lenocinio.*

## Art. 346.

« § 1. Chiunque, per servire all'altrui libidine, eccita, favorisce od agevola la corruzione o prostituzione di persona che non abbia compiuto gli anni ventuno, è colpevole di lenocinio, ed è punito con la prigionia da quattro mesi a due anni, e con multa fino a duemila lire.

» § 2. Le dette pene sono aumentate da uno a due gradi se il reato è stato commesso:

1. in persona che non abbia compiuti gli anni quindici;

2. col mezzo d'insidie o d'inganno;

3. da ascendenti, da affini in linea retta ascendente, da genitori adottivi o dal marito;

4. da persona a cui il minore era stato affidato per ragione di tutela, cura, istruzione, educazione, vigilanza o custodia anche temporanea;

5. da un ministro di un culto con abuso del suo ministero.

» § 3. Se il reato è stato commesso per servire alla propria libidine, la pena è diminuita di un grado. »

A questo articolo c'è un emendamento dell'onorevole Senatore Conforti, il quale vorrebbe che il primo paragrafo del medesimo fosse concepito in questi termini:

« § 1. Chiunque abitualmente od a fine di lucro per servire all'altrui libidine, eccita, favorisce od agevola la corruzione e chi induce alla prostituzione una persona che non abbia ancora compiuto gli anni ventuno ecc., *il resto identico; salvo il sopprimere l'ultimo alinea del progetto.* »

Interrogo il signor Ministro e la Commissione se accettano questa modificazione dell'onorevole Senatore Conforti.

Senatore BORSANI, *Relatore*. La Commissione non l'accetta.

PRESIDENTE. E il signor Ministro?

Senatore EULA, *Commissario Regio*. Il Governo non la accetta.

PRESIDENTE. Questo emendamento non è accettato né dalla Commissione né dal Ministero. Io debbo tuttavia metterlo ai voti.

Lo rileggo:

« § 1. Chiunque abitualmente od a fine di lucro per servire all'altrui libidine, eccita, favorisce od agevola la corruzione e chi induce alla prostituzione una persona che non abbia ancora compiuto gli anni ventuno, è colpevole di lenocinio, ed è punito con la prigionia da 4 mesi a due anni, e con multa fino a due mila lire. »

Chi approva questo emendamento dell'onorevole Conforti, è pregato di alzarsi.

(Non è approvato.)

Metto ai voti il § 1 dell'articolo 346, secondo il progetto ministeriale.

« § 1. Chiunque, per servire all'altrui libidine, eccita, favorisce od agevola la corruzione o prostituzione di persona che non abbia compiuto gli anni ventuno, è colpevole di lenocinio, ed è punito con la prigionia da quattro mesi a due anni, e con multa fino a due mila lire. »

Senatore EULA, *Commissario Regio*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Su questo paragrafo?

Senatore EULA, *Commissario Regio*. Sull'articolo in genere; ma nulla osta che sia tosto votato il § 1, però è la mia osservazione non lo riguarda.

PRESIDENTE. Allora chi approva questo primo paragrafo, voglia alzarsi.

(Approvato.)

Ha la parola l'onorevole Commissario Regio.

Senatore EULA, *Commissario Regio*. La Commissione ha proposto la soppressione del paragrafo terzo, il quale è così concepito:

« Se il reato è stato commesso per servire alla propria libidine, la pena è diminuita di un grado. »

Il motivo che l'ha determinata a fare questa proposta, è che la corruzione di persona minore, commessa per servire alla libidine propria s'identifica colla seduzione, e non può costituire il reato di lenocinio il quale ha per iscopo il soddisfacimento della libidine altrui.

Su questo punto il Governo è d'accordo con la Commissione; ma non può convenire con essa che si debba togliere il paragrafo terzo senza inserire in alcuna altra parte del Codice una disposizione diretta a reprimere il grave delitto ivi contemplato. Si vorrà dunque permettere che vada del tutto impunito il malva-

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 15 APRILE 1875

gio il quale per saziare le impure sue voglie abbia guastato e corrotto un ragazzo? Se un figlio stato affidato alle cure di un maestro ritornerà in famiglia rovinato nel fisico e nel morale per opera di quel medesimo da cui doveva ricevere istruzione ed educazione, dovrà essere negato alla società il mezzo di severamente punire lo scellerato che abusò in modo sì indegno della propria qualità e della fiducia in lui riposta, solo perchè non fu un lenone?

Non credo che questo sia l'intendimento della Commissione, e nol sarà certo del Senato; eppure ciò avverrebbe, se si adottasse senz'altro la proposta di soppressione del paragrafo di cui si tratta. Affinchè ciò non avvenga, e per non incorrere nell'inesattezza del Titolo di questo Capo, che la Commissione ha giustamente avvertita, propongo che invece d'intitolarlo semplicemente: *Del lenocinio*, lo s'intitoli: *Del lenocinio e della corruzione*, e si mantenga nel capo medesimo la figura di un reato che è pure previsto dal Codice ora vigente del 1859, e di cui sgraziatamente abbiamo avuto non lontani scandalosissimi esempi.

Sperando che la Commissione ed il Senato trovino giusta ed accettabile questa mia proposta, mi permetto di aggiungerne una seconda. Se si lasciasse il § 3. all'attuale suo posto, nascerebbe il dubbio se l'aggravamento di pena prescritta dal § 2. abbia pure a ricevere applicazione nel caso in cui la corruzione sia seguita per soddisfare alla libidine propria, ovvero debba ravvisarsi limitato al caso previsto nel § 1. Per togliere affatto ogni incertezza su questo punto e perchè giustizia vuole che l'aumento di pena abbia luogo anche quando la corruzione è stata commessa per servire alla libidine propria se la persona corrotta era minore degli anni 15, o se furono usate insidie od inganni, ovvero il delinquente era nel novero delle persone menzionate nel detto 2. paragrafo, propongo che il medesimo si collochi in fine dell'articolo e diventi quindi il 3., antepoendogli quello che ora è l'ultimo e che diverrebbe così il 2.

PRESIDENTE. La Commissione aderisce?

Senatore BORSANI, *Relatore*. Aderisce.

PRESIDENTE. Comincerò a mettere ai voti del Senato l'aggiunta delle parole *e della corruzione*, che si propone all'intitolazione del Capo.

Chi la approva, sorga.

(Approvato.)

Adesso invece di votare il paragrafo secondo, si voterà il terzo che deve prendere il posto del secondo.

« § 3. Se il reato è stato commesso per servire alla propria libidine, la pena è diminuita di un grado. »

Chi approva questo paragrafo terzo, che diventa secondo, voglia alzarsi.

(Approvato.)

Ora metto ai voti il § 2. che diventa 3.

« § 2. Le dette pene sono aumentate da uno a due gradi se il reato è stato commesso:

1. in persona che non abbia compiuti gli anni quindici;

2. col mezzo d'insidie o d'inganno;

3. da ascendenti, da affini in linea retta ascendente, da genitori adottivi, o dal marito;

4. da persona a cui il minore era stato affidato per ragione di tutela, cura, istruzione, educazione, vigilanza o custodia anche temporanea;

5. da un ministro di un culto con abuso del suo ministero. »

Chi lo approva, sorga.

(Approvato.)

Chi approva l'intero articolo, si alzi.

(Approvato.)

Art. 347.

« Gli ascendenti, gli affini in linea retta ascendente, il marito e il tutore, che con violenze o minacce costringono i discendenti, o la moglie od i minori sottoposti alla tutela a prostituirsi, sono puniti con la reclusione da cinque a dieci anni; se hanno fatto uso soltanto di insidie o di inganno, sono puniti con la prigionia maggiore di tre anni. »

(Approvato.)

Art. 348.

« Per il lenocinio commesso dal marito si procede soltanto a querela della moglie; e se essa è minore, anche a querela di coloro che, se fosse nubile, avrebbero sopra di lei la potestà patria o tutoria. »

(Approvato.)

CAPO IV.

*Dell'adulterio.*

Art. 349.

« § 1. La moglie colpevole di adulterio è pu-

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 15 APRILE 1875

nita con la detenzione da quattro mesi a due anni; la pena è aumentata di un grado, se è fuggita col complice dalla casa coniugale.

» § 2. Con la stessa pena è punito il complice dell'adulterio. »

(Approvato.)

Art. 350.

« § 1. Il marito che tiene una concubina nella casa coniugale, o notoriamente altrove, è colpevole di adulterio, ed è punito con la detenzione da quattro mesi a due anni e con l'interdizione dell'autorità maritale.

» § 2. Con la stessa pena della detenzione diminuita di un grado è punita la concubina. »

(Approvato.)

Art. 351.

« Se il colpevole di adulterio era legalmente separato dall'altro coniuge, le pene stabilite nei precedenti articoli sono diminuite da uno a due gradi. »

(Approvato.)

Art. 352.

« § 1. L'azione penale per reato di adulterio non può essere esercitata che a querela del marito o della moglie, e si estende di diritto al complice ed alla concubina.

» § 2. La querela non è più ammessa dopo tre mesi dal giorno in cui il coniuge offeso ebbe notizia del fatto. »

(Approvato.)

Art. 353.

« § 1. L'azione penale si estingue, e cessano gli effetti del procedimento pel reato di adulterio:

1. quando la querela fu prodotta dal marito, se la moglie provi che egli stesso, durante il matrimonio e prima dell'apertura del dibattimento, ha commesso adulterio, o l'ha costretta a prostituirsi, o ne ha eccitata o favorita la prostituzione;

2. quando la querela fu prodotta dalla moglie, se il marito provi che essa stessa, nel tempo suddetto ha commesso adulterio;

3. se il coniuge querelante ha fatto remissione in qualunque stato della causa.

» § 2. La remissione che il coniuge offeso fa all'altro coniuge, giova anche al complice ed

alla concubina; e se è fatta dopo la condanna, ne fa cessare gli effetti. »

(Approvato.)

CAPO V.

*Della bigamia.*

Art. 354.

« § 1. Chiunque, sapendo di essere legato da valido matrimonio, ne contrae un altro, è colpevole di bigamia, ed è punito con la detenzione maggiore di un anno ed estendibile a tre; e se, mediante artifizii, induce in errore sulla sua libertà di stato la persona con la quale contrae il matrimonio, è punito con la detenzione maggiore di tre anni. »

La Commissione modifica questo paragrafo nei termini che seguono:

Art. 354.

« § 1. Chiunque, sapendo di essere legato da valido matrimonio, ne contrae un altro, è colpevole di bigamia, ed è punito con la detenzione maggiore di tre anni; e se induce in errore sulla sua libertà di stato la persona con la quale contrae il matrimonio, è punito con la relegazione estendibile a sette anni. »

Domando all'onorevole Ministro Guardasigilli se accetta questa modificazione proposta dalla Commissione.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Accetto.

PRESIDENTE. Metto dunque ai voti questo paragrafo 1 modificato dalla Commissione come l'ho letto.

Chi lo approva, voglia alzarzi.

(Approvato.)

« § 2. Con la detenzione maggiore di un anno ed estendibile a tre, è punito anche colui che, essendo libero, contrae matrimonio con persona che sa essere legata da valido matrimonio. »

(Approvato.)

Chi approva l'intero articolo 354, è pregato di alzarsi.

(Approvato.)

Si dà lettura dell'articolo aggiunto dalla Commissione, che prende il N. 355.

Art. 355.

« Chiunque induce una persona a contrarre

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 15 APRILE 1875

matrimonio con altra persona che sa essere legata da valido matrimonio, è punito con le pene stabilite nel paragrafo 1 dell'articolo precedente aggiuntavi la multa estendibile a lire duemila. »

Interrogo il signor Ministro se accetta questo articolo aggiunto dalla Commissione.

Senatore EULA, *Commissario Regio*. Accetta.

PRESIDENTE. Lo pongo ai voti.

Chi l'approva, si alzi.

(Approvato.)

Viene ora l'articolo 355 del progetto ministeriale, che nel coordinamento dell'intero progetto prenderà il N. 356.

#### Art. 355.

« L'uffiziale dello stato civile che scientemente concorre nel reato di bigamia celebrando il matrimonio, è punito con la detenzione maggiore di tre anni, e con la interdizione dai pubblici uffici. »

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. A questo articolo propongo che alla parola *interdizione* sia sostituita quella di *sospensione*.

Senatore BORSANI, *Relatore*. La Commissione aderisce.

PRESIDENTE. Chi approva l'articolo con questa sostituzione di parola, si alzi.

(Approvato.)

#### Art. 356.

« La prescrizione dell'azione penale pel reato di bigamia incomincia a decorrere dal giorno dello scioglimento dell'uno o dell'altro matrimonio. »

La Commissione propone che si sopprima questo articolo.

Domando se il Ministero accetta questa proposta.

Senatore EULA, *Commissario Regio*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore EULA, *Commissario Regio*. L'onorevole Relatore della Commissione nella dotta sua relazione, dopo avere accennato che nei Codici del Cantone svizzero di Zurigo e della Confederazione germanica havvi una disposizione analoga a quella contenuta nell'art. 356 del progetto, secondo cui la prescrizione dell'azione penale pel reato di bigamia incomincia soltanto a decorrere dal giorno dello scio-

glimento dell'uno o dell'altro matrimonio, ha detto non esservi ragione per cui in questa materia la legge debba allontanarsi dalle regole generali sulla prescrizione, ed ha perciò proposto la soppressione dell'articolo medesimo.

A me parrebbe invece che ragioni abbastanza gravi ci siano per far eccezione alle dette regole. Il reato di cui si tratta, non si commette quasi mai nel paese, perchè ivi nella massima parte dei casi sarebbe impossibile. È d'uopo che colui il quale vuole contrarre il secondo matrimonio, si rechi in lontana regione, dove non sia giunta la notizia essere egli ancora legato da un vincolo precedente; perciò, avvenendo d'ordinario che il primo coniuge non venga a conoscenza del reato se non dopo molto tempo dalla data in cui fu commesso, il disporre che la prescrizione non incominci a decorrere che dalla data medesima, cioè dalla celebrazione delle seconde nozze, equivale al concedere quasi sempre l'impunità al delinquente a cui basterà il ritardare per dieci anni il ritorno in patria, per essere salvo dall'azione della giustizia penale.

Nè si potrebbe opporre essere la bigamia un reato continuato, sicchè anche sopprimendo l'articolo 356, si debba tuttavia ritenere che la prescrizione non decorra se non dal giorno in cui uno dei due vincoli venne sciolto, imperocchè, se non mancarono interpreti e tribunali i quali adottarono questa sentenza, la maggioranza però degli scrittori e la giurisprudenza si è pronunciata in senso contrario; ed i cenni che si compiace di farmi in questo momento l'egregio Relatore, mi indicano essere lui pure, come il sono io, di quest'ultimo avviso, che, cioè, non si tratta punto di reato continuato.

Mentre sottopongo impertanto alla saviezza della Commissione la conseguenza che avrebbe la sua proposta, la prego di volerne fare oggetto di più maturo esame e vedere se non convenga ripararvi mantenendo il detto articolo.

Senatore BORSANI, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore BORSANI, *Relatore*. La Commissione è d'avviso che l'articolo le sia rimandato, anche perchè crede che, ove sia mantenuta la di-

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 15 APRILE 1875

sposizione, si possa migliorarne il dettato, sembrando che la frase « scioglimento dell'uno o dell'altro matrimonio » non sia accettabile.

PRESIDENTE. Dunque l'articolo 356 del testo, ora divenuto 357, è rimandato alla Commissione.

Senatore PESCATORE. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore PESCATORE. Ha detto benissimo il Commissario Regio che se il reato di bigamia si potesse ritenere qual reato continuo, la difficoltà scomparirebbe, in quanto che il reato continuerebbe a commettersi tutti i giorni sino allo scioglimento di uno dei matrimoni, e la prescrizione nei reati continui non incomincia che dal giorno in cui il reato cessa di continuare. Così la difficoltà scomparirebbe di sua natura senza derogare alle regole generali sulla prescrizione.

Ma il Commissario Regio si è chiarito dubbioso nell'adottare questa ragione, per un cenno che fece la Commissione, non so dove, nel quale si affermò che la maggioranza degli scrittori in questa materia ritiene questo reato come istantaneo e non continuo, e anche in ciò la Commissione, in linea di fatto, ha ragione, ma io dico in via generale che l'apparire il reato continuo o istantaneo non suole essere cosa insita nella natura invariabile delle cose, ciò dipende nella più gran parte dei casi dal legislatore.

Per qual ragione gli scrittori commentando il testo dei Codici vi dichiarano che il reato di bigamia è istantaneo? Perché il legislatore punisce solo il fatto istantaneo di aver celebrato un secondo matrimonio; se invece avesse punito o volesse punire non solamente il fatto di celebrare il secondo matrimonio ma anche la perseveranza nel godimento del medesimo fatto (come a me parve sempre più giusto e più naturale quando considerai questa materia), ecco che il reato diventa subito continuo e la difficoltà è sciolta.

Così in tutte le altre figure di reati che partecipano della istantaneità o della continuità succede la medesima cosa, tutto dipende sempre dalla formola usata dal legislatore. Il sequestro di una persona è continuo o istantaneo? Si ritiene continuo, perché il legislatore punisce il sequestro, cioè il fatto perseverante di tenere in sequestro una persona, non puni-

sce solo il fatto di averla sequestrata, cioè rapita. Se avesse punito solo il fatto di aver sequestrato, anche il sequestro di una persona diventerebbe un reato istantaneo.

La conclusione di queste poche osservazioni è questa, che probabilmente il modo di sciogliere la presente difficoltà (essendo naturale la repugnanza di derogare alle leggi generali della prescrizione a proposito di un reato particolare), sarebbe quello di modificare la formola legislativa con cui si definisce il reato; e di renderlo un delitto continuo, punendo, non solo il fatto istantaneo della celebrazione di un secondo matrimonio, ma sì ancora il successivo godimento di esso. Queste osservazioni io sottopongo alla Commissione onde, se crede, voglia prenderle in esame, quando ritornerò alla discussione di questo punto.

PRESIDENTE. L'art. 356 essendo rimandato all'esame della Commissione, si passa all'articolo 357.

Art. 357.

« La donna che, con mezzi interni od esterni scientemente adoperati da lei, o da altri col suo consenso, si procura effettivamente l'aborto, è punita con la relegazione da cinque a sette anni. »

A questo articolo il Senatore Maggiorani sopprime l'avverbio *effettivamente*, e trova che è troppo severa la pena per la donna.

Il Senatore Maggiorani desidera parlare in appoggio delle sue proposte?

Senatore MAGGIORANI. Io propongo di togliere dall'articolo l'avverbio *effettivamente* perchè, la frase *procurato aborto* vuol dire aborto con effetto, *aborto procurato* è il contrapposto, di aborto accidentale; sicchè deve essere stato seguito da effetto.

Questo avverbio non solamente è superfluo, ma vale ancora ad indurre in errore, giacchè può far credere che aborto procurato sia sinonimo di tentato.

Infatti, anche in altro articolo del Codice, nel 360, si dice: « Nel caso di aborto procurato per salvare l'onore proprio o della moglie, della madre, della figlia o della sorella ecc. » non è usato l'avverbio *effettivamente* e s'intende che l'aborto debba essere seguito, quindi come dissi, lo trovo superfluo, e potrebbe anche essere causa di errore.

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 15 APRILE 1875

Avevo poi anche proposto di mitigare la pena nella donna essendo noto come nella gestazione il sistema nervoso porgasi grandemente eccitabile, e come questo periodo fisiologico sia atto a provocare perturbazioni dell'animo più o meno gravi e durevoli, in specie se trattisi di gravidanza illegittima, come suole venire in causa di aborto procurato. Quindi una condizione attenuante.

Osserverò pure che anche le parole *mezzi interni od esterni* usate nell'articolo non mi paiono utili, poichè l'usare mezzi interni od esterni non ne cambia la qualità, purchè questi mezzi siano idonei a procurare l'aborto; che siano interni od esterni, questo non altera punto la natura del reato.

PRESIDENTE. Ella propone adunque che si sopprima la parola *effettivamente*.

Senatore MAGGIORANI. Io direi: « La donna che si procura l'aborto con mezzi idonei scientemente adoperati da lei, o da altri col suo consenso, è punita, ecc. »

Senatore BORSANI, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore BORSANI, *Relatore*. Insiste l'onorevole Senatore Maggiorani per i *mezzi idonei*?

Quanto alla parola *effettivamente* la Commissione non fa difficoltà a sopprimerla, ma quanto alla *idoneità dei mezzi* non mi pare conveniente l'enunciarla perchè questa è una condizione necessaria, essenziale di ogni reato e tale anzi che senza di essa non vi sarebbe reato; epperò l'uso di mezzi non idonei a produrre l'aborto non costituirebbe neppure il tentativo. La proposta aggiunta non varrebbe che a generare un concetto non giuridico, non esatto. Però a questa seconda parte dell'emendamento dell'onorevole Senatore Maggiorani, la Commissione non può aderire.

Senatore DE FILIPPO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore DE FILIPPO. Essendo io qui vicino all'onorevole Senatore Maggiorani, ho potuto meglio intendere il suo concetto, che a me pare non sia stato inteso dall'onorevole Relatore della Commissione.

L'onor. Senatore Maggiorani trovò superfluo (parlo della seconda sua osservazione, perchè sulla prima è d'accordo con noi) trovò superfluo dire: « con mezzi interni od esterni » peroc-

chè si comprende che qualunque sia il mezzo, esterno o interno, una volta che l'aborto è procurato, il misfatto è commesso; quindi si potrebbe dire:

« La donna che con mezzi scientemente adoperati, da sè, o da altri col suo consenso, si procura l'aborto, è punita con la relegazione da 5 a 7 anni. »

È chiaro che così formulato l'articolo, si raggiunge meglio l'intento, sopprimendo la parola *effettivamente*, e le altre *con mezzi interni ed esterni*; esso esprime perfettamente lo scopo che si deve raggiungere senza mettervi parole, le quali non solo son superflue, ma potrebbero ingenerare dubbio anzichè maggior chiarezza.

Senatore BORSANI, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore BORSANI, *Relatore*. Io ringrazio l'onorevole Senatore De Filippo delle spiegazioni datemi. Del resto io ho inteso di respingere la formula: *dei mezzi idonei*, e nulla più.

L'onorevole Senatore De Filippo converrà meco che questa formula non era accettabile. Ora però ridotta la proposta nei termini esposti dall'onorevole Senatore De Filippo non ho difficoltà ad accoglierla.

Senatore EULA, *Commissario Regio*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore EULA, *Commissario Regio*. Io aveva domandato la parola per fare le stesse osservazioni che il Senato ha ora udite dall'onorevole Senatore De Filippo. Riconoscendo io pure che le parole: *Con mezzi esterni od interni*, sono affatto superflue, propongo di formulare l'articolo come segue: *La donna che con qualunque mezzo scientemente adoperato da lei o da altri col suo consenso, si è procurato l'aborto, è punita con la relegazione da cinque a sette anni*. Questa redazione soddisferà anche al desiderio espresso dall'onorevole Senatore Maggiorani, a cui parve inutile l'avverbio: *effettivamente*, che si legge nel progetto. Mutando il tempo presente: *si procura*, nel passato: *si è procurato*, si può far senza dell'avverbio medesimo, perchè rimane abbastanza chiaro, non essere il reato consumato se non quando l'aborto è effettivamente avvenuto; che, se non ebbe luogo, resterà ad

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 15 APRILE 1875

esaminare se i mezzi praticati erano idonei a procurarlo, ed in caso affermativo vi sarà reato tentato.

Senatore MAGGIORANI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore MAGGIORANI. Io non insisterei sul vocabolo *idonei* ma domando il permesso di difenderlo dal lato scientifico. A determinare l'aborto possono adoperarsi dei mezzi insufficienti a conseguire l'intento, ovvero dei farmaci potenti a produrlo. Si dice perciò che i primi non sono mezzi idonei e che lo sono i secondi. E poichè non è raro che la donna abortisca fortuitamente, quantunque abbia usato in precedenza degli artifizi diretti a tal fine, così il medico chiamato a giudicare sulla causalità del fatto trova l'occasione di apprezzare il grado di efficacia dei mezzi usati, e dichiara se essi fossero *idonei* a produrre l'aborto, ovvero non lo fossero, nel qual caso l'aborto si riguarda come fortuito...

Senatore PESCATORE. Domando la parola.

Senatore MAGGIORANI... Non si sa con certezza se l'aborto è stato procurato o fortuito se siano ignoti i mezzi di cui si è servita la donna. Può avvenire talora che il medico consultato in proposito a sviarne il sinistro progetto le somministri pillole inerti, poniamo di mollica di pane e pure la preoccupazione e l'eccitamento dell'animo concorrano a favorire l'aborto. Intanto il perito dichiara che esso fu accidentale perchè non furono adoperati mezzi *idonei*.

Senatore EULA, *Commissario Regio*. L'onorevole Relatore della Commissione ha egregiamente dimostrato non occorrere punto che si faccia cenno nell'articolo dell'idoneità dei mezzi ed io non ho che a riferirmi alle di lui osservazioni. Si dice dall'onorevole Maggiorani poter accadere che una donna od altri si sforzi di procurare l'aborto, e che questo avvenga di fatto, ma non per effetto dei mezzi impiegati, si bene per causa naturale o fortuita. Ed in questo caso vorrete voi, diceva egli, ritenere che vi sia stato reato? No, rispondo io, non vi ha reato di sorta; ciò è chiaro ed evidente abbastanza, senz'chè occorra farne oggetto di una espressa dichiarazione nella legge. Se risulterà che taluno manifestò l'intenzione di far seguire l'aborto il quale è poscia avvenuto, primo ufficio del giudice dovrà essere quello di accertare quale ne sia stata la vera causa,

e quindi di vedere se la medesima debba ascrivere ai mezzi impiegati dall'agente; venendo col soccorso della scienza medica a constare che questi erano inefficaci allo scopo, la conseguenza sarà che egli può aver peccato dinanzi a Dio col formare un sinistro disegno, ma che non ha commesso un'azione punibile dalla legge umana, perchè il fatto fu indipendente dall'opera sua. Se l'aborto non seguì, non lo si potrà imputare neppure di tentativo, essendo ben noto in diritto che un atto non idoneo alla consumazione del reato, non si può ritenere quale un principio d'esecuzione, e non può perciò costituire un reato tentato.

PRESIDENTE. La parola è all'onorevole Senatore Pescatore.

Senatore PESCATORE. L'onorevole Commissario Regio mi ha prevenuto.

Diffatti se l'aborto è *fortuito* è chiaro che non è *procurato*, la fraseologia dei criminalisti contrappone l'uno all'altro.

Quando si è dimostrata l'insufficienza dei mezzi, non è un aborto procurato; è dimostrato che fu un aborto fortuito.

Per rendere, se fosse possibile, anche più chiara la cosa suppongo una donna superstiziosa, anzi superstiziosissima, la quale creda che si può procurare l'aborto recitando non so quali versi, coll'arte magica, adoperando certi riti occulti; ebbene, questi versi furono recitati con quel modo che l'arte magica prescrive, questi riti furono adoperati, avviene l'aborto, naturalmente in questo caso l'aborto è fortuito, perchè l'insufficienza dei versi, dei riti e dei mezzi superstiziosi adoperati è manifestissima a procurare l'aborto; ma crede ella che si possa trovare un giudice al mondo, che muova un processo alla donna per titolo di aborto tentato?

Dunque resta sempre aperta la questione sulla sufficienza e insufficienza dei mezzi; ma è questione generale; non accade farne menzione speciale; è la questione generale del tentativo del reato impossibile.

Sta secondo me benissimo quello che il Commissario Regio osservava, che questa menzione non solamente sarebbe inutile, ma sarebbe pericolosa, perchè, facendola qui, bisogna adoperarla in tutte le altre parti del Codice dovunque si tratta di mezzi per non incorrere

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 15 APRILE 1875

nel sospetto, che: *inclusio unius sit exclusio alterius*.

L'idoneità è sempre presupposta.

PRESIDENTE. La parola è all'onor. Relatore.

Senatore BORSANI, *Relatore*. Avevo chiesto la parola, ma avendomi il Commissario Regio prevenuto non voglio abusare della pazienza del Senato, giacché non farei che ripetere cose già da lui dette.

PRESIDENTE. Metto adunque ai voti l'articolo in questi termini.

Art. 357.

« La donna che con qualunque mezzo scientemente adoperato da lei o da altri col suo consenso si è procurato l'aborto è punita con la relegazione da cinque a sette anni. »

Chi approva quest'articolo, è pregato di alzarsi.

(Approvato.)

Art. 358.

« § 1. Chiunque ha effettivamente procurato l'aborto ad una donna col consenso di lei, è punito con la reclusione da cinque a sette anni.

» § 2. Chiunque ha fatto uso di mezzi interni od esterni per procurare l'aborto senza saputa o contro il consenso della donna, è punito, se l'aborto è avvenuto, con la reclusione da otto a dieci anni; e se l'aborto è mancato o tentato, con la prigionia maggiore di tre anni.

» § 3. Qualora dai mezzi adoperati nel fine di procurare l'aborto, o dal fatto dell'aborto, sia derivata la morte della donna, il colpevole è punito con la reclusione da undici a tredici anni, se l'aborto fu procurato col consenso di lei; e con la stessa pena da quattordici a sedici anni se fu procurato senza saputa o contro il consenso di lei, o con mezzi diversi da quelli a cui essa aveva acconsentito.

» § 4. Se il colpevole è il marito, le dette pene sono aumentate di un grado. »

Al § 3. di quest'articolo la Commissione propone la cancellazione delle parole: *o con mezzi diversi da quelli a cui essa aveva acconsentito*.

Invece l'onorevole Maggiorani propone che si dica: *o con mezzi più pericolosi di quelli, ecc.*, ed emenderebbe inoltre tutti quattro i paragrafi nel modo seguente:

« § 1. Chiunque ha procurato l'aborto ad una donna coll'assenso di essa è punito, ecc.

» § 2. Chi ha procurato l'aborto con mezzi idonei senza l'assenso e contro la volontà della donna, è punito, ecc.

» § 3. È reo di aborto tentato chi abbia scientemente adoperati mezzi capaci a produrlo, quantunque nella fatti-specie essi siano rimasti senza effetto. L'aborto tentato è punito ecc.

» § 4. Qualora dai mezzi... (come nel Codice, sostituendo in fine...) o con mezzi più pericolosi di quelli a cui essa aveva acconsentito. »

Interrogo prima il Ministro se accetta la cancellazione proposta dalla Commissione e poi il Ministro e la Commissione se accettano gli emendamenti dell'onorevole Maggiorani.

Senatore BORSANI, *Relatore*. L'onorevole Maggiorani riproduce qui il suo concetto dell'idoneità dei mezzi; quindi è inutile ripetere le ragioni già adotte, per le quali questo suo concetto non fu accolto. Quanto poi al sostituire nel § 3 alle parole: *mezzi diversi da quelli a cui essa aveva acconsentito*, le altre: *mezzi più pericolosi*, la Commissione dichiara che sta ferma nel suo emendamento di soppressione e quindi, come non accetta il testo del Ministro, non può accettare l'emendamento dell'onorevole Maggiorani.

Senatore EULA, *Commissario Regio*. Propongo anzitutto in conseguenza delle modificazioni adottate dal Senato...

Senatore BORSANI, *Relatore*. Sono gli emendamenti del Senatore Maggiorani.

Senatore EULA, *Commissario Regio*. Sta bene; ma per non domandare un'altra volta la parola incomincio col proporre al Senato di volere in coerenza al voto emesso sull'articolo precedente togliere anche dall'articolo 358 l'avverbio *effettivamente* e sostituire alle parole *mezzi interni od esterni*, che ivi si leggono, le parole *mezzi diretti a procurare l'aborto*.

Venendo poi agli emendamenti dell'onorevole Maggiorani non occorre che io tedi il Senato con più ampie osservazioni per quanto riguarda l'idoneità dei mezzi: i principii del diritto penale che sono ben noti a tutti voi, mi dispensano dall'aggiungere parole su questo proposito, se non che l'onorevole reopinante ha insistito osservando esservi donne siffattamente conformate che i mezzi, anche più energici e di regola ordinaria efficaci a procurare l'aborto, non riuscirebbero mai allo scopo. In questi casi, egli ha detto, come farete voi a

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 15 APRILE 1875

distinguere il reato semplicemente tentato dal mancato? Come potrete con certezza affermare che il colpevole abbia compiuto per parte sua tutti gli atti necessari per l'esecuzione, sicchè il reato non avvenuto per causa da lui indipendente abbia a dirsi mancato, ovvero che qualche atto ulteriore ancora gli rimanesse a compiere?

Quest'osservazione potrebbe forse avere un qualche valore se non in teoria, almeno in pratica, quando in materia di aborto la pena fosse diversa secondochè si trattasse di semplice tentativo o di reato mancato, ma così non è: si compiaccia l'onorevole Senatore Maggiorani di porre all'ultima parte dell'articolo 358, § 2, e vedrà che la pena è identica in entrambi i casi.

Non sarà perciò d'uopo indagare se l'agente abbia compiuto tutti gli atti che occorre per l'esecuzione, ma basterà stabilire che ha manifestato l'intenzione di delinquere con alcuno degli atti medesimi, già che l'esserne giunto al compimento non influisce punto sulla misura della pena; tant'è che la parola *mancato* si potrebbe togliere dal detto paragrafo senza alcun inconveniente.

In ordine al terzo emendamento che ha pure presentato lo stesso Senatore, io credo che, avendo la Commissione deliberato di togliere dal progetto le parole: *o con mezzi diversi da quelli a cui essa aveva acconsentito*, egli non vorrà più insistervi.

Quando si disponesse che l'aborto procurato con mezzi diversi da quelli a cui la donna aveva acconsentito, dovesse considerarsi come procurato contro la di lei volontà, comprenderei perfettamente tutto il valore della distinzione che l'onorevole Maggiorani ha creduto di dover fare tra il caso in cui i mezzi usati fossero più pericolosi per la di lei vita, e quello invece in cui avesse ricorso ad altri più blandi e meno nocivi. Non esiterei anzi ad unirmi alla sua proposta di diminuire la pena in quest'ultimo caso.

Ma la Commissione è partita da un altro ordine d'idee. Essa ha ritenuto che il legislatore non debba preoccuparsi dei mezzi usati per ottenere lo scopo criminoso, e che solo abbiasi ad accertare se l'aborto fu procurato col consenso della donna, ovvero ottenuto senza saputa o contro la volontà di lei; quando essa abbia acconsentito al fine, i mezzi impiegati

per raggiungerlo non devono influire sulla misura della pena. In una parola, il dissenso per mezzi è insignificante contro il consenso pel fine.

Alderando pienamente il Governo al voto espresso dalla Commissione, e non facendosi quindi più nell'articolo parola della natura dei mezzi usati, ho ragione di sperare che l'onorevole Maggiorani, il quale ha presentato il suo emendamento unicamente perchè ravvisò meno conforme a giustizia il ritenere come aborto procurato contro la volontà della donna, quello ottenuto con mezzi diversi da quelli a cui la medesima avesse consentito, sebbene l'agente per un riguardo alla di lei salute, ne abbia usati di meno pericolosi, non vorrà insistere nella sua proposta.

Senatore MAGGIORANI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore MAGGIORANI. Quanto all'ultimo mio emendamento una volta che si sopprimano le parole: « o con mezzi diversi da quelli a cui essa aveva acconsentito » allora certamente esso diviene inutile, ma mi pare che era ragionevole di punire diversamente chi aveva sostituito un mezzo validissimo, mentre la donna consentiva solo a un mezzo più mite; ciò ripeto mi pareva ragionevole, ma poichè e il Governo e la Commissione sono d'accordo nel sopprimere questa distinzione riguardo ai mezzi, io non ho ragione d'insistere.

Insisto però sull'aborto *mancato* perchè tale forma è in contraddizione colla definizione che si è data dal Codice del reato mancato.

La definizione che se ne dà è che: *siansi usati tutti i mezzi necessari alla consumazione di esso*.

Ora i *mezzi necessari* per l'aborto non ci sono. Tutti convengono che di mezzi abortivi di effetto costante, rigorosamente parlando, non ve ne ha. Quindi l'espressione di *aborto mancato* è, secondo me, erronea. E poi io non intenderei come il reato mancato ed il tentato dovessero essere puniti nella stessa guisa in questo caso, mentre per gli altri casi gli articoli 70 e 71 li puniscono diversamente.

Dunque qui ci sono, mi pare due sconci: uno di considerare una figura di reato che non ci può essere perchè mancano i mezzi necessari perchè ci sia, poichè una donna può cadere dall'alto e fratturarsi le gambe senza abortire;

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 15 APRILE 1875

anche i mezzi meccanici non sempre bastano, e quindi non saprei perchè si voglia introdurre quest'espressione in un Codice, la quale, scientificamente non conviene. L'altro che all'aborto tentato, ed all'aborto mancato si commina la stessa pena, mentre in genere gli art. 70 e 71 puniscono di pene diverse i reati tentati ed i reati mancati.

In conseguenza io insisto nella mia proposta.

PRESIDENTE. Ella sopprimerebbe...

Senatore MAGGIORANI. Io sopprimerei la parola *mancato*.

PRESIDENTE. Onorevole Maggiorani, abbia la compiacenza di formulare la sua proposta.

Senatore MAGGIORANI. L'ho già formulata.

Senatore EULA, *Commissario Regio*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore EULA, *Commissario Regio*. Il Governo non ha alcuna difficoltà, come ho già testè dichiarato, di acconsentire che sia tolta la parola *mancato*, e si dica semplicemente, e *se l'aborto è tentato*, perchè ciò non influisce sulla pena, e d'altronde la parola *tentato* è generica e comprende anche il reato mancato.

Ho udito suggerirsi da taluno un'altra locuzione, di dire cioè: e *se l'aborto non è avvenuto*: dichiaro che non vi aderirei così facilmente, perchè dicendosi soltanto che è punito con la prigione maggiore di tre anni chiunque usa di mezzi per procurare l'aborto, se questo non ebbe luogo, non si esprimerebbe abbastanza il concetto dell'idoneità dei mezzi medesimi per raggiungere il fine, ed il carattere che devono legalmente avere di veri atti d'esecuzione, laddove adottandosi la parola *tentato*, rimane ben fermo che non vi ha reato, se non vi fu un vero principio di esecuzione, il quale non esiste se gli atti erano semplicemente preparatorii, e se non erano idonei a conseguire il fine criminoso.

Senatore DE FILIPPO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la facoltà di parlare.

Senatore DE FILIPPO. Ho chiesto la parola per dichiarare al Senato che io m'accosterei in certo modo alle idee della Commissione.

L'ipotesi della legge è duplice. Adoperandosi dei mezzi per procurare un aborto, riescono o non riescono cotesti mezzi; vale a dire, l'aborto avviene o non avviene. Se avviene, vi è la pena stabilita nell'articolo. Qual è la seconda

ipotesi? Che non avvenga. La legge giustamente vuol dare anche in questo caso una punizione a colui il quale ha tentato tutte le vie per procurare l'aborto ad una donna, ma ciò non ostante non è riuscito nel suo intento.

A questo fatto, a parer mio, non potete applicare la definizione del reato mancato o tentato, e tanto meno al reato esclusivamente tentato, siccome si sarebbe proposto cancellando la parola *mancato*.

Difatto, l'articolo 70 stabilisce gli estremi del reato tentato che consistono nel commettere un reato con atti di esecuzione, i quali furono interrotti e non giunsero a consumarlo per circostanze fortuite ed indipendenti dalla volontà dell'agente.

Ora nel caso in esame il colpevole ha fatto tutto quello che poteva, ha usato tutti i mezzi possibili per procurare l'aborto, e non ci è riuscito. Si potrà egli dire che trattasi di un aborto tentato secondo la definizione data dalla legge al reato tentato? Se non si può dire, io crederei che fosse meglio di adottare l'espressione *se mai non è avvenuto*. Che se queste parole non sono accettate, potrebbe la Commissione sostituirne altre più acconcie ed opportune, rinviando l'articolo alla medesima, perchè ne riferisca al Senato.

Ad ogni modo, è superfluo aggiungere che i mezzi adoperati per procurare l'aborto debbono essere idonei allo scopo, che se altrimenti fosse, se, anche inscientemente, si fossero adoperati mezzi innocui, o del tutto inefficaci a commettere il reato, allora non vi è punto reato.

Senatore EULA, *Commissario Regio*. L'onorevole Senatore De Filippo che era appunto quegli da cui si suggeriva la formola: *se l'aborto non è avvenuto*, crede che essa basti ad esprimere il carattere del reato, non potendosi dubitare che per l'esistenza di questo sia necessario l'impiego di mezzi idonei a consumarlo. Convengo che non se ne deve dubitare, ma ripeto che quando mi dite semplicemente essere punito colui che usa mezzi per procurare l'aborto se questo non è avvenuto, non escludete che si possa far luogo a pena quando non si hanno atti veri d'esecuzione, ma semplici atti preparatorii, ovvero l'agente ha usato mezzi di tal natura che, comunque vi avesse persistito, non sarebbe mai riuscito a consumare il reato. Al contrario attenendoci all'espressione legale che ci som-

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 15 APRILE 1875

ministrano le disposizioni del Codice sul tentativo di reato, esprimiamo in modo preciso ed esatto tutti i veri caratteri che deve avere l'azione per essere punibile.

Avvertirò inoltre che secondo lo stesso Codice ed i principi generali perchè si possa dare carico di reato tentato, è d'uopo che la consumazione non sia avvenuta per circostanze fortuite ed indipendenti dalla volontà dell'agente; se questi si ravvede in tempo e volontariamente si astiene dal proseguire nell'opera sua, va esente da pena, tranne che gli atti già eseguiti costituiscano per sé stessi un altro reato; ora io dimando se questo concetto sia espresso quando si dica semplicemente: *se l'aborto non è avvenuto*, la risposta non può essere che negativa; quindi se avremo una donna la quale abbia incominciato a far uso di qualche mezzo per procurare l'aborto, e poi ravvedutasi in tempo abbiane desistito, e a questa desistenza debbasi attribuire se il fatto non è avvenuto, adottando la locuzione che l'onorevole De Filippo predilige, saremo forzati a concludere che la medesima dovrebbe essere egualmente punita; laddove se si dice che la prigionia si applica nel caso di reato tentato, si determinano in modo preciso i caratteri che deve avere l'azione perchè sia colpita dalla legge penale, e rimane ben chiaro che nel caso sopraccennato non si fa luogo a pena. Se l'onorevole proponente vorrà riflettere per poco a queste osservazioni, son sicuro che non persisterà nella sua proposta.

PRESIDENTE. La parola è al Senatore Pescatore.

Senatore PESCATORE. Vi rinuncio.

PRESIDENTE. Leggo il primo paragrafo dell'articolo 358, sopprimendo la parola *effettivamente*, secondo la proposta fatta dal Senatore Maggiorani, accettata dal Ministero e dalla Commissione.

Art. 358.

« § 1. Chiunque ha procurato l'aborto ad una donna col consenso di lei, è punito con la reclusione da cinque a sette anni. »

Chi approva questo primo paragrafo dell'articolo 358, voglia sorgere.

(Approvato.)

« § 2. Chiunque ha fatto uso di mezzi interni od esterni per procurare l'aborto senza

saputa o contro il consenso della donna, è punito, se l'aborto è avvenuto, con la reclusione da otto a dieci anni; e se l'aborto è tentato, con la prigionia maggiore di tre anni. »

Chi approva questo § 2, sorga.

(Approvato.)

« § 3. Qualora dai mezzi adoperati nel fine di procurare l'aborto, o dal fatto dell'aborto, sia derivata la morte della donna, il colpevole è punito con la reclusione da undici a tredici anni, se l'aborto fu procurato col consenso di lei; e con la stessa pena da quattordici a sedici anni se fu procurato senza saputa o contro il consenso di lei, o con mezzi diversi da quelli a cui essa aveva acconsentito. »

A questo paragrafo la Commissione propone la soppressione delle seguenti ultime parole: *o con mezzi diversi da quelli a cui essa aveva consentito.*

Il Ministero accetta la soppressione proposta dalla Commissione?

Senatore EULA, *Commissario Regio*. Accetta.

PRESIDENTE. Pongo ai voti il § 3 colla soppressione delle parole sopra espresse.

Chi approva, voglia alzarsi.

(Approvato.)

« § 4. Se il colpevole è il marito, le dette pene sono aumentate di un grado. »

(Approvato.)

Metto ai voti l'intero art. 358.

Chi l'approva, si alzi.

(Approvato.)

Art. 359.

« § 1. Le pene stabilite nei due articoli precedenti sono aumentate di un grado per i medici, i chirurghi, le levatrici ed i farmacisti, che hanno scientemente indicati, somministrati o adoperati i mezzi pei quali è avvenuto l'aborto o la morte; e nei casi di condanna, alla prigionia si aggiunge la sospensione dai pubblici uffici da cinque a dieci anni.

« § 2. Non sono però imputabili i medici ed i chirurghi, quando giustifichino di avere agito nello scopo di salvare in tal maniera la vita della donna messa in pericolo dalla gravidanza o dal parto. »

A quest'articolo la Commissione modificerebbe il primo paragrafo in questo senso:

Art. 359.

« § 1. Le pene stabilite nei due articoli pre-

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 15 APRILE 1875

cedenti sono aumentate di un grado per i medici, i chirurghi, le levatrici ed i farmacisti e loro assistenti ed aiuti, e i fabbricanti di prodotti chimici che hanno scientemente indicati, somministrati o adoperati i mezzi per i quali è avvenuto l'aborto o la morte; e nei casi di condanna alla prigionia, si aggiunge la sospensione dai pubblici uffici da cinque a dieci anni. »

L'onorevole Pescatore aggiungerebbe: *e dall'esercizio della loro professione.*

Interrogo il signor Ministro se accetta l'accennata modificazione e l'aggiunta.

Senatore EULA, *Commissario Regio.* Il Ministero accetta e teneva anzi già in pronto l'emendamento che intendeva rassegnare alla Presidenza in questo senso; esso consiste nell'aggiungere in fine dell'articolo le seguenti parole: *estesa all'esercizio della professione od arte del condannato.*

Secondo che ho già avuto l'onore di osservare in casi analoghi, occorrerebbe pure disporre che, ove si applichi la pena criminale della reclusione, l'interdizione dai pubblici uffici che vi è inerente, si estenda pure all'esercizio dell'arte o professione; siccome però ho preso riserva di proporre che vi si provveda con una disposizione generale da inserirsi negli articoli 21 e 22, così non occorre aggiungere altro in quello di cui ora si discute.

PRESIDENTE. Metto dunque ai voti l'articolo colle modificazioni proposte.

Lo rileggo :

Art. 359.

« § 1. Le pene stabilite nei due articoli precedenti sono aumentate di un grado per i medici, i chirurghi, le levatrici ed i farmacisti e loro assistenti ed aiuti, e i fabbricanti di prodotti chimici che hanno scientemente indicati, somministrati o adoperati i mezzi per i quali è avvenuto l'aborto o la morte; e nei casi di condanna alla prigionia, si aggiunge la sospensione dai pubblici uffici, da cinque a dieci anni, *estesa all'esercizio della professione od arte del condannato.* »

Chi approva questo primo paragrafo, è pregato di alzarsi.

(Approvato.)

« § 2. Non sono però imputabili i medici ed i chirurghi, quando giustifichino di avere agito nello scopo di salvare in tal maniera la vita

della donna messa in pericolo dalla gravidanza o dal parto. »

(Approvato.)

Chi approva l'intero articolo 359, è pregato di alzarsi.

(Approvato.)

Art. 360.

« Nel caso di aborto procurato per salvare l'onore proprio, o della moglie, della madre, della figlia o della sorella, le pene stabilite nei precedenti articoli sono diminuite di uno a due gradi; ed alla reclusione od alla prigionia sono sostituite rispettivamente la relegazione o la detenzione. »

A quest'articolo la Commissione dopo le parole *o della moglie, della madre, della figlia,* aggiunge le parole: *anche adottiva.*

Domando al signor Ministro se accetta.

Senatore EULA, *Commissario Regio.* Accetto.

PRESIDENTE. Dunque l'articolo 360, da mettersi ai voti, è così concepito :

Art. 360.

« Nel caso di aborto procurato per salvare l'onore proprio, o della moglie, della madre, della figlia anche adottiva o della sorella, le pene stabilite nei precedenti articoli sono diminuite di uno a due gradi; ed alla reclusione od alla prigionia sono sostituite rispettivamente la relegazione o la detenzione. »

Chi approva quest'articolo, voglia sorgere.

(Approvato.)

CAPO VII.

*Dei reati contro lo stato civile delle persone.*

Art. 361.

« § 1. Chiunque occulta, cambia o suppone un infante, nel fine di alterarne lo stato civile, è punito con la reclusione da cinque a sette anni.

» § 2. Con la stessa pena diminuita da uno a due gradi è punito chi depone un infante legittimo in un ospizio di trovatelli od in altro luogo di pubblica beneficenza, ovvero ve lo presenta occultandone la legittimità o dichiarandolo illegittimo; e se il colpevole è un a-

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 15 APRILE 1875

scendente, è punito con la reclusione da cinque a sette anni.

» § 3. Se la supposizione d'infante è avvenuta attribuendo l'infante supposto, nello scopo di favorirlo, a persona che non aveva discendenti legittimi, il colpevole è punito con la prigionia maggiore di un anno. »

A questo articolo 361 la Commissione propone di sopprimere il § 3 e l'onorevole Senatore Pescatore propone emendamenti al § 2 e 3.

Leggo questi emendamenti dell'onorevole Senatore Pescatore.

« § 2. Colla stessa pena è punito l'ascendente, che depone un infante legittimo in un ospizio di trovatelli, o in altro luogo di pubblica beneficenza, ovvero lo presenta occultandone la legittimità, o dichiarandolo illegittimo. Qualunque altro colpevole di tali fatti è punito colla prigionia da tre a cinque anni.

» § 3. Colla pena della reclusione da cinque a sette anni è punito il colpevole della supposizione d'infante fatta col fine di alterare l'ordine della successione, benchè ne avvenga un miglioramento nella condizione sociale dell'infante. Se la supposizione ebbe luogo nel solo scopo di questo miglioramento in difetto di successibili già nati o sperati, il colpevole è punito colla prigionia maggiore di un anno. »

Interrogo il signor Ministro se accetta la soppressione del § 3 proposta dalla Commissione, e Ministero e Commissione se accettano gli emendamenti Pescatore.

Senatore EULA, *Commissario Regio*. Il Governo dichiara di accettare la soppressione proposta dalla Commissione del § 3 di questo articolo, e non aderisce perciò all'emendamento proposto dall'onorevole Pescatore, il quale mira in sostanza a mantenere il paragrafo medesimo.

Nel precedente § 2, dopo essersi detto che è punito colla pena stabilita dal § 1, diminuita da uno a due gradi, chi depone un infante legittimo in un ospizio di trovatelli od in altro luogo di pubblica beneficenza, ovvero ve lo presenta occultandone o negandone la legittimità, si dispone che se il colpevole è un ascendente è punito colla reclusione da cinque a dieci anni; ora siccome questa è precisamente la pena che è portata dal § 1, così è più semplice e naturale il dire che rispetto all'ascen-

dente la pena non è diminuita; propongo perciò di finire il § 2 con queste parole: *La diminuzione della pena non ha luogo, se il colpevole è un ascendente.*

PRESIDENTE. Favorisca l'onorevole Commissario Regio di scrivere e mandare al banco della Presidenza la proposta del Ministero.

Accetta la Commissione questa proposta?

Senatore BORSANI, *Relatore*. Accetta.

PRESIDENTE. Aderisce l'onorevole Senatore Pescatore?

Senatore PESCATORE. Aderisco.

PRESIDENTE. Rileggo i paragrafi dei quali si compone questo articolo per metterli ai voti.

#### Art. 361.

« § 1. Chiunque occulta, cambia o suppone un infante, nel fine di alterare lo stato civile, è punito con la reclusione da cinque a sette anni. »

Chi approva questo § 1., è pregato di alzarsi.

(Approvato.)

Metto ai voti il § 2, modificato.

« § 2. Con la stessa pena diminuita da uno a due gradi è punito chi depone un infante legittimo in un ospizio di trovatelli od in altro luogo di pubblica beneficenza, ovvero ve lo presenta occultandone la legittimità o dichiarandolo illegittimo; la diminuzione della pena non ha luogo se il colpevole è un ascendente. »

Chi approva questo § 2., è pregato di alzarsi.

(Approvato.)

Il terzo paragrafo è soppresso dalla Commissione consentente il Ministero, non occorre quindi metterlo ai voti.

Chi approva l'art. 361 nel suo complesso, voglia alzarsi.

(Approvato.)

#### Art. 362.

« L'occultazione d'infante commessa nel fine di salvare l'onore proprio, o della moglie, della madre, della figlia, o della sorella, ovvero nel fine di evitare sovrastanti sevizie, è punita con la detenzione maggiore di un anno. »

La Commissione a quest'articolo dopo le parole *della figlia* propone di dire *anche adottiva*, e invece della pena del testo ministeriale

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 15 APRILE 1875

fissata colla detenzione *maggior di un anno*, propone che si dica colla detenzione *estendibile a tre anni*.

Interrogo il signor Ministro se accetta l'aggiunta delle parole *anche adottivo*, come pure la surrogazione della detenzione *estendibile a tre anni*, a quella da lui proposta *maggior di un anno*.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Accetto tutte e due le proposte.

PRESIDENTE. Allora metto ai voti l'articolo proposto dalla Commissione che resta così concepito.

Art. 362.

« L'occultazione d'infante commessa nel fine di salvare l'onore proprio o della moglie, della madre, della figlia anche adottiva, o della sorella, ovvero nel fine di evitare sovrastanti sevizie, è punito con la detenzione estendibile a tre anni. »

Chi approva quest'articolo, sorga.

(Approvato.)

Senatore PESCATORE. Domando la parola sull'ordine della discussione.

PRESIDENTE. Il Senatore Pescatore ha la parola.

Senatore PESCATORE. Io non proporrò, ma vorrei pregare il Ministro e la Commissione a consentire che la discussione (la quale certamente si continua per non perdere tempo) cominciasse oggi dal titolo, *dei reati contro la proprietà*.

In questa parte mi pare che la discussione procederà più liscia, più facile, senza troppi intoppi, perchè non si presenteranno gravi questioni.

Invece nel titolo che precede *dei reati contro le persone* vi hanno questioni troppo gravi.

La bontà di un Codice penale si misura principalmente dalla bontà della parte generale e di quella che concerne i reati contro le persone e contro la proprietà che sono di applicazione quotidiana.

Io deploro che la discussione dei reati contro le persone che, come ho detto, è controversia molto delicata, sia venuta oggi quasi all'improvviso.

Per conto mio, lo dico, non credevo che oggi giungessimo fin qui e vi siamo giunti perchè nella parte antecedente abbiamo la-

sciato in sospenso parecchi articoli che esaurirebbero tutta la seduta, se la Commissione potesse esaminarli e subito riferirne.

Essendo dunque conveniente che la discussione forse la più grave di tutto il Codice non s'intraprenda così all'improvviso e senza che tutti quelli che sono disposti a prendervi parte abbiano avuto il campo di rivedere la materia; e siccome per altra parte non si perderebbe tempo e la discussione continuerebbe, passando alla parte più facile, che è quella della proprietà, io, senza fare una proposta specifica per ragioni che è facile comprendere, mi limito a pregare il Ministro e la Commissione perchè veda se per avventura queste considerazioni che faccio, fossero sufficienti per sospendere oggi la discussione sui reati contro le persone passando a quella sulla proprietà. Se queste considerazioni non paiono sufficienti ad ottenere l'approvazione della mia proposta, dichiaro fin d'ora che non insisto sulla medesima.

PRESIDENTE. Il signor Ministro ha la parola.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Mi duole dover dichiarare che le osservazioni fatte dall'onorevole Pescatore non mi hanno persuaso della convenienza di sospendere la discussione del Titolo a cui siamo giunti per passare a discutere il Titolo successivo, invertendo così l'ordine naturale della discussione del Codice.

Oltre gli inconvenienti, che potrebbero derivare da qualche commessione che può esistere tra il Titolo che si sospenderebbe e il Titolo di cui s'intraprenderebbe la discussione, faccio osservare che è molto opportuno che s'intraprenda la discussione di un titolo, di cui non disconosco la gravità, verso la metà della nostra seduta, poichè il Senato si trova più frequente o meno infrequente in questo momento, mentre se si rimandasse la discussione al cominciare della seduta, si cadrebbe in quella parte delle nostre adunanze in cui suole ordinariamente il Senato essere meno numeroso.

Credo poi che l'onorevole Pescatore facesse prova di grande modestia, quando dichiarava di non essere egli in particolare pronto a prendere parte alla discussione dell'importante Titolo che vorrebbe sospenso. Io credo di appormi intieramente al vero, asserendo che ci possono essere altri Senatori pronti al pari di lui a questa discussione; ma chi lo sia più dell'onorevole Pescatore credo che non vi abbia.

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 15 APRILE 1875

Per conseguenza io pregherei il Senato di voler seguire l'ordine naturale della discussione, a meno che noi fossimo in grado di riprendere le parti, che abbiamo lasciata indietro.

Ma a questo riguardo io non mi dissimulo le difficoltà che noi incontreremo, imperocchè non è stato ancora possibile per diverse occupazioni da cui erano trattenuti quelli che fecero proposte sugli articoli che sono stati sospesi, di tenere una riunione e prendere quei concerti, di cui il Senato ha manifestato il desiderio.

Per conseguenza credo che noi faremmo opera né opportuna né utile, se volessimo rivolgere i nostri passi indietro.

Spero che verrà presto il momento, in cui il Senato potrà esser chiamato ad occuparsi di quelle parti che sono state lasciate in sospenso; ma frattanto prego l'onorevole Pescatore di voler consentire che non si muti punto l'ordine naturale della discussione.

PRESIDENTE. L'onorevole Pescatore ha dichiarato che non insisteva.

Senatore PESCATORE. No, non insisto.

PRESIDENTE. Per conseguenza continuiamo la discussione.

## TITOLO XII.

## DEI REATI CONTRO LE PERSONE

## CAPO I.

*Dell'omicidio.*

## Art. 363.

« È colpevole di omicidio volontario colui che con la intenzione di uccidere cagiona con qualunque mezzo la morte ad alcuno, ancorchè abbia ucciso una persona per un'altra. »

(Approvato.)

## Art. 364.

« È parricidio l'omicidio volontario di un ascendente legittimo, o dei genitori naturali, quando la filiazione naturale sia stata legalmente riconosciuta o dichiarata. »

Il signor Ministro rettifica la redazione di questo articolo in questi termini:

## Art. 364.

« È parricidio l'omicidio volontario commesso

sopra un ascendente legittimo o sopra i genitori naturali quando la filiazione naturale sia stata legalmente riconosciuta o dichiarata. »

Chi approva quest'articolo, voglia alzarsi.

(Approvato.)

## Art. 365.

« L'omicidio è premeditato quando il colpevole ha fermato, prima dell'azione, il disegno di uccidere, benchè sia diretto contro una persona non determinata, o l'esecuzione debba dipendere da qualche circostanza o condizione. »

A quest'articolo è proposto un emendamento dall'onorevole Senatore Conforti così concepito:

« L'omicidio è premeditato quando il colpevole ha fermato e freddamente maturato prima dell'azione il disegno di uccidere, ecc., *il resto identico all'articolo del progetto.* »

Accettano il Ministero e la Commissione quest'emendamento?

Senatore EULA, *Commissario Regio*. Il Ministero non accetta.

Senatore BORSANI, *Relatore*. La Commissione non accetta. La parola *freddamente* sarebbe in questo caso pericolosa, chè ci sarebbe difficoltà in certi casi di poter determinare il momento in cui l'anima concitata dalla passione rientra in calma.

La Commissione crede che a sufficienza sia tutelata la sorte dei giudicabili con le parole: *fermato il disegno* che accennano ad una risoluzione matura, presa con ponderazione, e non ad un impeto istantaneo di affetti.

PRESIDENTE. Rileggo l'emendamento Conforti per metterlo ai voti:

« L'omicidio è premeditato quando il colpevole ha fermato e freddamente maturato prima dell'azione il disegno di uccidere, benchè sia diretto contro una persona non determinata, e l'esecuzione debba dipendere da qualche circostanza o condizione. »

Chi approva quest'emendamento, si alzi.

(Non è approvato.)

Metto ai voti il testo ministeriale.

Chi lo approva, si compiaccia di alzarsi.

(Approvato.)

## Art. 366.

« § 1. L'omicidio volontario è punito con la reclusione per anni venti.

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 15 APRILE 1875

» § 2. La pena dell'omicidio volontario è la reclusione da venti a venticinque anni:

1. Quando è commesso sopra il coniuge, sui discendenti legittimi, o sul figlio naturale legalmente riconosciuto o dichiarato, o sul fratello o sulla sorella;

2. Quando è commesso in persona di un testimone o perito per causa della testimonianza o perizia;

3. Quando è commesso per preparare, facilitare, o consumare un altro reato, benchè questo non sia avvenuto; ovvero per celare un reato, o sopprimerne le tracce o le prove. »

L'onorevole Senatore Sineo propone di dire al § 1: *L'omicidio è punito coll'ergastolo*. L'onorevole Senatore Tecchio invece propone che si dica: *L'omicidio volontario è punito colla reclusione da 17 a 19 anni*.

La Commissione al N. 1 del § 2 propone la seguente redazione:

« 1. Quando è commesso sul coniuge, sui discendenti legittimi, o sul figlio naturale legalmente riconosciuto o dichiarato, o sul fratello, o sulla sorella, o sul padre, o la madre, o il figlio adottivo, o sugli affini in linea retta. »

Interrogo il Ministero se accetta la proposta della Commissione, ed interrogo Ministero e Commissione se accettano le modificazioni proposte dai Senatori Tecchio e Sineo.

Voti Vi è pure un emendamento del Senatore Pescatore.

Senatore PESCATORE. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore PESCATORE. È vero che io ho presentato un emendamento, a questo articolo; me ne rimetto però alla Commissione e al Ministero.

PRESIDENTE. L'emendamento Pescatore è così concepito:

« L'omicidio volontario, non premeditato, ma commesso senza circostanze attenuanti, sulla cui esistenza si dovrà proporre ai giurati un quesito speciale, è punito coll'ergastolo. »

Domando se questo è accettato.

Senatore EULA, *Commissario Regio*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore EULA, *Commissario Regio*. Il Governo accetta l'emendamento proposto dalla Commis-

sione al N. 1 e la soppressione del N. 3, o meglio il trasporto della disposizione ivi contenuta nel successivo articolo 367 con cui viene inflitta una pena più severa.

In ordine all'emendamento dell'onorevole Pescatore, il Governo e la Commissione non omisero di prenderlo in esame, e si convinsero che non debba essere accettato.

Metto ai voti i 2 paragrafi dell'articolo 366 ossia l'intero testo dell'articolo.

Chi l'approva, è pregato di alzarsi.

(Approvato.)

Art. 367.

« L'omicidio volontario è punito con l'ergastolo:

1. Quando è commesso sopra un pubblico ufficiale, od un agente della pubblica forza nell'esercizio delle sue funzioni o per causa di esse;

2. Quando è commesso sopra un infante non ancora iscritto nei registri dello stato civile ed entro i primi cinque giorni dalla sua nascita. »

A questo articolo vi è un emendamento dell'onorevole Pescatore, il quale vorrebbe si dicesse:

« Anche dichiarate le circostanze attenuanti l'omicidio volontario sarà punito colla reclusione per anni venticinque, 1... 2... 3... 4... 5... (come ai numeri 1, 2, 3 dell'articolo 366, § 2, testo ministeriale, e ai numeri 1, 2 dell'articolo 367, id.) »

Poi vi è un'aggiunta della Commissione in questi termini:

« Quando è commesso sopra un pubblico ufficiale, un giurato od un agente della pubblica forza nell'esercizio delle sue funzioni o per causa di esse. »

Vi è pure un emendamento dell'onorevole Tecchio così concepito:

« L'omicidio volontario è punito con la reclusione da venti a venticinque anni:

1. Quando è commesso sopra un pubblico ufficiale, un membro di un corpo politico, o amministrativo, un giurato, od un agente della pubblica forza, nell'esercizio delle sue funzioni o per causa di esse. »

Vi è anche una proposta dell'onorevole De Filippo, che consiste nell'aggiungere alla fine

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 15 APRILE 1875

del primo numero le parole « *attuali o cessate* ».  
Più la Commissione aggiunge un numero 3.

Senatore DE FILIPPO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore DE FILIPPO. Direi due parole sul mio emendamento che si riferisce al numero 1.

Senatore EULA, *Commissario Regio*. Il Governo dichiara che accetta la modificazione proposta dalla Commissione ed accetta anche l'aggiunta delle parole « *attuali o cessate* » perchè esse vi sono anche nell'articolo 374, ed essendovi alla fine di quell'articolo vi devono essere per armonia anche in questo.

Senatore DE FILIPPO. Una volta che il Ministero accetta il mio emendamento non ho più nulla da dire.

Senatore MAGGIORANI. Domando la parola per dire alcune cose intorno al numero 2.

PRESIDENTE. In tal caso abbia la compiacenza di attendere che si esaurisca la discussione sul numero 1.

A questo numero 1 vi è poi l'emendamento Tecchio che ho letto più sopra.

Domando al Ministero e alla Commissione se accettano quest'emendamento dell'onorevole Senatore Tecchio.

Senatore EULA, *Commissario Regio*. Il Governo non l'accetta.

Senatore BORSANI, *Relatore*. La Commissione non l'accetta.

PRESIDENTE. Rileggo e pongo ai voti l'emendamento del Senatore Tecchio.

#### Art. 367.

« L'omicidio volontario è punito con la reclusione da venti a venticinque anni:

1. Quando è commesso sopra un pubblico ufficiale, un membro di un corpo politico, o amministrativo, un giurato od un agente della pubblica forza, nell'esercizio delle sue funzioni o per causa di esse. »

Chi lo approva, voglia alzarsi.

(Non è approvato.)

Ora rileggo e pongo ai voti il N. 1 dell'articolo 367 come viene proposto dal Ministero col l'aggiunta del Senatore De Filippo.

#### Art. 367.

« L'omicidio volontario è punito con l'ergastolo:

1. Quando è commesso sopra un pubblico

ufficiale, un giurato, od un agente della pubblica forza nell'esercizio delle sue funzioni o per causa di esse, attuali o cessate. »

Chi lo approva, voglia alzarsi.

(Approvato.)

Ha la parola l'onorevole Maggiorani sul N. 2.

Senatore MAGGIORANI. In questo § 2. incorre la grande figura giuridica dell'infanticidio intorno alla quale si è tanto adoperata la medicina legale per studiarla nei molteplici suoi aspetti.

La formola con cui viene qui espresso l'infanticidio non è del tutto consentanea al concetto che appunto se ne forma questa scienza. Ma l'aula del Senato non ammettendo il dialogo, sarebbe poco adatta allo svolgimento delle idee riguardo a questo reato, perciò io pregherei l'onorevole signor Ministro e la rispettabile Commissione a volermi permettere di svolgere in seno alla Commissione stessa le modificazioni che mi sembrerebbero opportune a quest'articolo.

PRESIDENTE. La Commissione e il Ministero accettano questo rinvio?

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Quando l'onorevole Senatore Maggiorani volesse almeno dare un cenno delle variazioni che intenderebbe di proporre in questa parte dell'art. 367, il Ministero e la Commissione potrebbero meglio deliberare, se vi sia o meno opportunità di consentire al chiesto rinvio.

Senatore MAGGIORANI. Il reato d'infanticidio si può commettere anche sull'infante nascente, e questa circostanza è omessa nel paragrafo secondo. Quanto al nato, a me sembra che la antica espressione del *nato di fresco*, conservata anche dai più valorosi criminalisti dei nostri tempi, sia assai più significativa e lasci al criterio del giudice una maggior latitudine, e che possa adattarsi meglio ai tanti svariatisimi casi dell'infanticidio.

Circa al circoscriverla a cinque giorni, a me sembra che ciò possa dar luogo a seri inconvenienti; in conseguenza io toglierei le parole: *entro i primi cinque giorni dalla sua nascita*, e conserverei, ripeto, l'antica espressione: *nato di fresco*, aggiungendo la parola *nascente*, direi, cioè, nascente o nato di fresco, non ancora iscritto nei registri dello stato civile.

Vorrei poi fare anche qualche rimarco sulla pena, perchè veramente quella comminata da

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 15 APRILE 1875

quest' articolo, mi sembra troppo grave per il delitto d'infanticidio.

Questo delitto non incute quell'orrore che ispira l'omicidio dell'adulto, nè richiede quella perversità, quella stessa ferocia d'animo; con un pannolino bagnato, posto sul viso di un infante, si commette un infanticidio.

L'allarme pubblico è minore in questo reato e minore anche la quantità del danno, attesi i molti pericoli che circondano la vita di un infante prima di farne un cittadino; sicchè mi pare che l'ergastolo sia pena troppo grave per chi commette un tale delitto.

Questi concetti, ripeto, potrei svolgere più circostanziatamente, nel seno della Commissione

Senatore BORSANI. *Relatore*. La Commissione non può accettare l'emendamento proposto dall'onorevole Senatore Maggiorani. Innanzi tutto quell'espressione *nato di fresco*, che egli vorrebbe far rivivere nel progetto del Codice attualmente in discussione, è stata ripudiata già anche dalle precedenti Commissioni, appunto perchè l'esperienza aveva dimostrato che era troppo vaga, e che lasciava il concetto dell'infanticidio troppo nell'incerto, onde sorgevano poi infinite difficoltà nell'applicazione della sanzione penale.

D'altra parte la definizione attuale contiene un concetto che molto importa di chiarire con due considerazioni:

La prima, che i cinque giorni destinati per la iscrizione della nascita nei registri dello stato civile, sono quelli che fissano la data in cui il neonato acquista la personalità civile.

La seconda, che soltanto in questi cinque giorni e prima che sia stata effettuata la iscrizione della nascita nei registri dello stato civile, l'uccisione del neonato assume il carattere dell'omicidio qualificato. Così la ragione dell'aggravamento della pena riesce evidente, perchè in quel frattempo non essendo constatata la nascita, è molto più facile il commettere impunemente il reato, e molto più facile l'occurtarlo dopo averlo consumato.

Queste sono le ragioni che dominano nel reato dell'infanticidio; queste sono le ragioni per cui è giustificabile l'aggravamento di pena a questa figura dell'uccisione di un essere umano.

L'emendamento dell'onorevole Senatore Mag-

giorani non presenta nessuno di questi vantaggi; invece ci riconduce a ritenere infanticidio l'uccisione di un bambino nato di fresco. È vaga troppo la formola e difficilissimo riesce il poter dire quando un bambino sia nato di fresco. Le questioni che si agitarono sempre dinanzi ai magistrati sull'applicazione appunto di questa formola fanno vedere quanto vantaggio offrono alla difesa purchè sieno abilmente proposte e come possano mettere in imbarazzo i giurati sulla pronunzia definitiva del verdetto.

È meglio dunque abbandonare questa vecchia locuzione ed attenersi a quella del progetto che ha un significato netto e chiaro, ed ha la base sua in un concetto veramente giuridico che è quello appunto che io accennava or ora; cioè di portare l'aggravamento della pena a quel tempo in cui il bambino non è ancora stato iscritto nei registri dello Stato, civile che ne provano l'esistenza.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Se la proposta dell'onorevole Senatore Maggiorani contenesse alcun che di nuovo, che non avesse formato già oggetto di studio e di meditazione, sia del Governo che della Commissione, io comprenderei allora l'utilità per lo meno di rinviare l'esame della sua proposta al Governo e alla Commissione.

Ma, come ha osservato l'onorevole Relatore della Commissione, il Senatore Maggiorani non fa che produrre un'idea notissima, che possiamo dire vecchia. Egli c'invita a lasciare il sentiero nuovo per ricalcare la strada antica.

Può ben andar sicuro l'onorevole Senatore Maggiorani che non si è abbandonato l'antico linguaggio per assumerne uno nuovo senza avere seriamente meditato sulla necessità e convenienza di accogliere l'innovazione.

È stato osservato opportunamente dall'onorevole Relatore della Commissione che le formule adoperate nelle leggi antiche, le quali si riferivano all'*infans recens natus*, al fanciullo nato di fresco, hanno dato luogo a un mondo di questioni molto complicate.

Ognuno comprende di leggieri che la espressione *nato di recente* è un'espressione non as-

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 15 APRILE 1875

solata, ma relativa. Quindi le diverse questioni sorte nel determinare quando si dovesse avere l'infante come nato di recente, quando avesse cessato di esser tale. Conveniva in una legge penale, il cui pregio principale deve essere la esattezza, cercare una formula che troncasse le questioni che si sono tanto vivamente agitate nella giurisprudenza criminale sull'infanticidio.

È sembrato al Governo e alla Commissione, e non solamente alla Commissione Senatoria ma a tutte le Commissioni che successivamente ebbero ad occuparsi della compilazione del progetto, che fosse più conveniente e sicura la formula, la quale fa dipendere la qualificazione dell'infante da due circostanze, le quali debbono concorrere entrambe, cioè che l'infante non sia ancora iscritto nel libro dello Stato civile, e che dal momento della sua nascita non siano passati 5 giorni.

Queste due condizioni ci assicurano che l'infante il quale si trovi nelle accennate circostanze merita quella speciale tutela e protezione di cui la legge penale circonda questi novelli ospiti nella vita umana sul limitare della vita, quando può questo dono, buono o cattivo che esso sia, esser loro rapito con tanta facilità. Per conseguenza, io pregherei l'onorevole Senatore Maggiorani a persuadersi che non è certamente per mancanza di buona volontà di occuparsi della sua proposta, che noi ci troviamo nella penosa condizione di non consentire a un nuovo esame, ma che lo facciamo unicamente perchè prevediamo che non avremo a far altro che a calcare una via che abbiamo più di una volta percorsa, essendo stato uno degli oggetti di studio singolare la definizione che riguarda l'infanticidio. Considerando la formola proposta dall'onorevole Maggiorani, nulla vi troviamo propriamente che possa persuadere che essa abbia a dar luogo a modificazioni nuove, a nuovi studi.

PRESIDENTE. Insiste l'onorevole Maggiorani?

Senatore MAGGIORANI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore MAGGIORANI. Ho dimandato la parola solo per respingere l'accusa di vietismo. Io sono lontano dal voler conservare le vecchie teorie, e seguo volentieri le vie del progresso, ovunque le sue dottrine mi sembrino ragionevoli, ed a questo proposito dirò, com'anche il Professore Carrara che rappresenta degna-

mente la nuova scuola della scienza criminale, sostenga tuttavia la convenienza del *recens natus*, e ne dimostri con esempi la importanza.

Niuno poi ha risposto alla circostanza del *nascente*. La esperienza insegna che si può uccidere un infante mentre nasce, quando non è ancora intieramente nato, e la medicina legale suggerisce i mezzi diagnostici a riconoscere questa origine. E perchè questa forma del reato non dev'essere considerata? E anche qui noterò che il Carrara, comunque progressista, nella sua definizione dell'infanticidio contempla la circostanza dell'uccisione dell'infante mentre ci nasce, e non è ancora intieramente venuto alla luce.

Ad ogni modo io non insisto; e quando non mi sia permesso di svolgere l'argomento nel seno della Commissione con ulteriori riflessioni, io abbandono la mia proposta.

PRESIDENTE. Metto dunque ai voti il § 2 dell'articolo 367.

(Vedi sopra.)

Chi l'approva, voglia alzarsi.

(Approvato.)

Il nuovo numero 3 proposto dalla Commissione è così concepito:

« Quando è commesso per preparare, facilitare e consumare un altro reato, benchè questo non sia avvenuto; ovvero per celare un reato o sopprimerne le tracce e le prove. »

Interrogo il signor Ministro se accetta questo paragrafo aggiunto dalla Commissione.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Il terzo paragrafo qui aggiunto non è che una riproduzione, come avrà avvertito l'onorevolissimo Presidente, di un paragrafo di un articolo precedente del progetto ministeriale, quindi io non posso fare a meno che accettarlo.

PRESIDENTE. Metto adunque ai voti il n. 3, aggiunto dalla Commissione, e testè letto.

Chi lo approva, sorga.

(Approvato.)

Chi approva l'intero articolo 367, è pregato d'alzarsi.

(Approvato.)

Art. 368.

« È punito con la morte:

1. il parricidio;
2. l'omicidio premeditato;
3. l'omicidio commesso perchè servisse di

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 15 APRILE 1875

mezzo al furto nell'atto in cui viene commesso o immediatamente dopo per trasportare la cosa rubata, o per procurare l'impunità al colpevole. »

A quest'articolo l'onorevole Pescatore aggiunge un numero quarto.

Non so se egli vi insista, e se la Commissione l'abbia tenuto presente.

Anche l'onorevole Tecchio ha proposto un emendamento che consiste nel surrogare la pena dell'*ergastolo* a quella della morte, ma essendo questo una conseguenza dell'emendamento proposto all'articolo 11 che non fu accettato dal Senato, non ha più ragione di esistere.

La Commissione si è essa occupata dell'emendamento aggiuntivo dell'onorevole Pescatore?

Senatore BORSANI, *Relatore*. La Commissione non se ne è occupata, ma....

Senatore EULA, *Commissario Regio*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Il Commissario Regio ha la parola.

Senatore EULA, *Commissario Regio*. Questo emendamento è pregiudicato dalla discussione che ebbe luogo in Senato sulla pena di morte.

In allora si ritenne per fermo e vi fu un accordo almeno implicito, che questa pena estrema non dovesse applicarsi che in soli quattro casi tra i quali non venne compreso l'omicidio volontario commesso nell'atto di resistenza alla forza pubblica sulla persona di un agente della medesima.

Ciò mi dispensa dall'aggiungere altre parole per dimostrare che il detto emendamento non deve essere accolto.

Art. 368.

« È punito con la morte :

1. Il parricidio ;
2. l'omicidio premeditato ;

3. l'omicidio commesso perchè servisse di mezzo al furto nell'atto, in cui viene commesso o immediatamente dopo per trasportare la cosa rubata, o per procurare l'impunità al colpevole. »

(Approvato.)

Art. 369.

« Se alla lesione fatta con l'intenzione di uccidere è susseguita la morte dell'offeso non per

solo effetto della lesione medesima, ma anche pel concorso di condizioni preesistenti o sopravvenute, il colpevole è punito con le pene stabilite nei precedenti articoli diminuite di un grado. »

A quest'articolo l'onorevole Guardasigilli propone l'aggiunta del seguente :

« § 2. Chi con l'intenzione di cagionare una lesione personale cagiona la morte, è colpevole di omicidio oltre l'intenzione, ed è punito colle pene stabilite dagli articoli 366, 367 e 368, diminuite da uno a tre gradi ; e quando la morte sia avvenuta anche pel concorso di condizioni preesistenti o sopravvenute, la pena è diminuita di un altro grado. »

Domando alla Commissione se accetta questa aggiunta.

Senatore BORSANI, *Relatore*. Accetta.

Chi approva quest'articolo coll'aggiunta dell'onorevole Guardasigilli, voglia alzarsi.

(Ap; rovat.)

Art. 370.

« Chiunque induce altri al suicidio, o scientemente gli presta aiuto, è punito con la relegazione da sette a dieci anni, se il suicidio è avvenuto ; e con la detenzione maggiore di tre anni, se è soltanto tentato o mancato. »

L'onorevole Sineo propone la soppressione di quest'articolo ; ma le soppressioni non mettendosi ai voti, pongo a partito l'articolo.

Chi lo approva, si alzi.

(Approvato.)

CAPO II.

*Della lesione personale volontaria.*

Art. 371.

« Chiunque volontariamente, ma senza intenzione di uccidere, cagiona con qualche mezzo un danno al corpo od alla salute, od una perturbazione alla mente altrui, qualora non ne sia derivata la morte dell'offeso, è colpevole di lesione personale volontaria. »

Senatore MAGGIORANI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore MAGGIORANI. La dizione di questo articolo *danno al corpo od alla salute* potrebbe essere modificata dicendo *danno alla sanità del corpo e della mente*. L'espressione *sanità* sta più in rapporto con la parola *insanabile*

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 15 APRILE 1875

che ricorre nell'articolo successivo, che nol faccia la parola *salute*.

Del resto quando si fa danno al corpo considerato in massa, se ne viene a danneggiar la salute.

Mi pare adunque che dicendo *danno alla sanità del corpo e della mente* si avrebbe maggior semplicità di espressione.

**PRESIDENTE.** Il signor Commissario Regio ha la parola.

Senatore **EULA**, *Commissario Regio*. Non credo che si possa accettare l'emendamento dell'onorevole Maggiorani. L'articolo contempla ogni danno al corpo, alla salute, o una perturbazione d'animo.

Questa definizione verrebbe profondamente alterata se si adottasse la di lui proposta secondo la quale vi ha lesione personale volontaria quando si nuoce alla sanità del corpo o della mente, perchè ne verrebbe di conseguenza, che una percossa la quale non cagionò malattia fisica o mentale, non costituisca reato. Chi dice che un atto reca danno alla sanità, afferma che cagiona una malattia, essendo questa la perdita o l'alterazione di quella. La maggior parte impertanto delle offese fisiche personali cesserebbero d'essere punibili. Una percossa, una via di fatto la quale non cagionò che un po' di dolore temporario, non abbia altro effetto che quello di far bruciare un poco la pelle, come si dice volgarmente, ovvero non cagioni neppure dolore di sorta, sarà tuttavia una lesione personale volontaria secondo la definizione che ne dà il progetto, cagionando pur sempre un danno comunque lieve al corpo, od almeno una perturbazione alla mente, perchè irrita, agita e commuove l'animo di chi la riceve; ma nol sarà più secondo l'emendamento Maggiorani, perchè non potrà dirsi che essa abbia nociuto alla sanità del corpo o della mente; quando impertanto si tratterà di applicare il numero 4 dell'art. 372, il quale contempla le lesioni meno gravi che sono, come ho detto, le più frequenti, e nessuno vorrà certo lasciare impuniti, dovendosi risalire alla definizione data dall'articolo precedente, se si riscontrerà che non vi fu malattia, che non ne ha cioè sofferto la sanità dell'offeso, sarà forza concludere non esservi luogo a pena.

Per questi riflessi il Governo non può accettare questo emendamento.

Metto dunque ai voti l'articolo 371.

Art. 371.

« Chiunque volontariamente, ma senza intenzione di uccidere, cagiona con qualunque mezzo un danno al corpo od alla salute, od una perturbazione alla mente altrui, qualora non ne sia derivata la morte dell'offeso, è colpevole di lesione personale volontaria. »

Chi approva questo articolo, abbia la bontà di alzarsi.

(Approvato.)

Art. 372.

« Il colpevole di lesione personale volontaria, è punito :

1. Con la reclusione da cinque a dieci anni se la lesione ha prodotto una malattia di mente o di corpo, certamente od anche probabilmente insanabile; o la perdita dell'uso di un senso, di un organo, della favella o della facoltà di generare; o se, commessa contro donna incinta da chi ne conosceva lo stato, ha prodotto l'aborto;

2. Con la prigionia maggiore di due anni, se la lesione ha prodotto una malattia di mente o di corpo, durata trenta o più giorni; od una incapacità per ugual tempo, di attendere alle ordinarie occupazioni; ovvero l'indebolimento permanente di un senso, o di un organo, od una permanente debilitazione di un senso, o di un organo, od una permanente difficoltà della favella, od una permanente deturpazione della faccia;

3. Con la prigionia da quattro mesi a tre anni negli altri casi. »

A questo articolo ci troviamo in mezzo ad una selva di modificazioni e di emendamenti.

Comincia l'onorevole Ministro a modificare le diverse pene. Dove è detto è punito: 1. con la reclusione da 5 a 10 anni, il Ministro propone che si dica: con la relegazione da 5 a 10 anni. Al N. 2. vuole che si dica: con la detenzione maggiore di tre anni. Al N. 3. si dica: con la detenzione maggiore di un anno a tre anni. Di più al N. 4. aggiunto vuole che si dica: la detenzione da due mesi ad un anno.

La Commissione aggrava invece le pene. La prima che è data con la reclusione da 5 a 10 anni, la Commissione la porta da 7 a 16. Lo stesso fa nel numero successivo; e di più la Commissione aggiunge un N. 4.

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 15 APRILE 1875

L'onorevole Senatore Pescatore dal suo canto modifica le pene nel N. 1. e 2.

L'onor. Tecchio infine propone che si dica:

Art. 372.

« Il colpevole di lesione volontaria è punito:

1. con la reclusione da 7 a 13 anni ecc.

2. con la reclusione da 5 a 10 anni ecc. *Il resto identico.* »

Domando prima di tutto se il Ministero accetta l'aumento di pena proposto dalla Commissione.

Senatore EULA, *Commissario Regio*. Il Governo accetta l'aumento di pena proposto al N. 1 e la distinzione che la Commissione ha saviamente ravvisato opportuno di fare tra i vari casi di lesioni personali contemplati nel numero 2 del progetto, mantenendo per alcuni più gravi la sanzione di una pena criminale, e scendendo per gli altri alla prigione.

Nel fare questa dichiarazione esprimo la speranza che la Commissione vorrà a sua volta accettare l'emendamento del signor Ministro Guardasigilli, la sostituzione cioè della relegazione e della detenzione alle pene della reclusione e della prigione. Avverto però sin d'ora che questa sostituzione, fondata sui principii seguiti costantemente nel progetto nell'applicazione di questi due ordini paralleli della scala penale, non dovrà essere estesa ai reati di lesioni personali, che rivelino maggiore malvagità nell'animo del reo: sul che mi riservo di fare le occorrenti proposte quando si passerà alla discussione degli articoli successivi.

Senatore BORSANI, *Relatore*. La Commissione aderisce alle parole dette dall'onorevole Commissario Regio, e a sua volta accetta l'emendamento dell'onorevole Ministro Guardasigilli.

Senatore MAGGIORANI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore MAGGIORANI. Rispetto a questo articolo io prendo la libertà di domandare all'onorevole signor Ministro, e all'onorevole Commissione se gli avverbi *certamente* e *probabilmente* rappresentino lo stesso grado di verità, e se sopra un semplice giudizio di *probabilità* possa condannarsi un colpevole a cinque o dieci anni di reclusione, in specie quando il giudizio emana da un'arte in gran parte congetturale. Allorchè l'offesa abbia danneggiato profondamente e distrutta la grossa struttura di

una parte, tutti i periti saran d'accordo nel giudicarla *insanabile*: ma quando ciò non sia avvenuto, e il giudizio debba cadere sul disordine permanente della funzione di un membro o di un senso, allora le opinioni sulla insanabilità potranno essere tanto differenti ed incerte quanti saranno i periti chiamati a giudicarne. Fra i quali alcuni scorgeranno una semplice probabilità che la lesione rimanga insanabile, altri molta ed altri moltissima, e vi sarà anche chi avventuri il giudizio di insanabilità perpetua, appunto perchè in questo caso non vi è un solido fondamento a giudicare. Così un difetto di loquela cagionato da spavento che accompagna lesione personale non grave e che dura già da un anno potrà essere reputata da qualche perito probabilmente insanabile, e intanto abbiamo ultimamente veduto come col metodo Chervin si combattano e vincano nel corso di 20 giorni balbuzie originate da simigliante cagione e che persistevano da più anni.

Parmi adunque che in questo articolo dovrebbe essere escluso il *probabilmente* e parlar solo di lesioni *giudicate insanabili*, che saran quelle ove potrà dimostrarsi che la fabbrica fu profondamente guastata e distrutta.

E qui la insanabilità è certa ed assoluta. Sulla mera probabilità pronunziare una condanna a pena piuttosto grave, non mi pare giusto. Il danno dev'essere pienamente dimostrato.

Osservo pure che tanto in questo articolo come nel successivo, ci sono dei modi nella dizione che possono meritare qualche emendamento. Così mi parrebbe che bastasse il dire *perdita di un senso*, senza aggiungervi *l'uso*, e il far seguire alla parola *sensi* quella di *organi* farebbe credere che i sensi stessi non fossero degli organi, mentre intanto si tace dei membri che possono essere mutilati o storpiati. Così pure nell'articolo successivo si parla della sola *deturpazione della faccia* come se le cicatrici deformi e permanenti del collo e della parte superiore del petto nella donna non costituissero anch'esse delle vere deturpazioni.

In genere mi sembra che questi due articoli potrebbero essere rimaneggiati al fine di renderli più chiari e più completi.

Senatore BORSANI, *Relatore*. Domando la parola.

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 15 APRILE 1875

**PRESIDENTE.** Ha facoltà di parlare.

Senatore BORSANI, *Relatore*. La Commissione domanderebbe che fosse rinviato l'articolo per esaminarlo.

**PRESIDENTE.** Dunque sarà sospeso l'articolo 372 e rinviato alla Commissione per nuovo esame.

Senatore MAGGIORANI. Domando la parola.

La discussione non è finita: anche sul N. 2 avrei qualche cosa da osservare.

**PRESIDENTE.** Onorevole Maggiorani, l'articolo è sospeso tutto intiero.

**MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA.** Domando la parola.

**PRESIDENTE.** L'onorevole Ministro ha la parola.

**MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA.** Resta inteso che l'onorevole Maggiorani è pregato di intervenire nel seno della Commissione quando si prenderà in esame questo articolo al fine di svolgere le osservazioni da lui già fatte e aggiungere quelle che crederà opportuno di fare.

**PRESIDENTE.** Ora si passa alla lettura dell'articolo 373:

Art. 373.

« § 1. Se la lesione ha prodotto una incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni, od una malattia di mente o di corpo per un tempo non maggiore di quindici giorni, il colpevole è punito con la detenzione fino a tre mesi, e con multa fino a cinquecento lire.

» § 2. Se la lesione è stata cagionata con armi proprie, alla detenzione è sostituita la prigionia. »

La Commissione domanda la soppressione del § 2 di questo articolo. Chiedo all'onorevole Ministro Guardasigilli se accetta questa soppressione.

Senatore MAGGIORANI. Domando la parola.

**PRESIDENTE.** Ha la parola.

Senatore MAGGIORANI. Anche in questo articolo, sarebbe da notare che vi sono lesioni le quali tanto possono mettere in pericolo la vita quanto guarire in quindici giorni. Non può essere conveniente che per due casi tanto diversi si applichi la medesima pena di tre mesi di carcere.

Proporrei quindi che fosse rimandato alla Commissione anche quest'articolo.

Senatore EULA, *Commissario Regio*. Domando la parola.

**PRESIDENTE.** Ha la parola.

Senatore EULA, *Commissario Regio*. Parmi che l'osservazione dell'onorevole Senatore Maggiorani meriti d'essere presa in serio esame. Il Codice penale ora vigente contempla espressamente le percosse e le ferite che portino seco il pericolo della vita, e le colpisce con pena sensibilmente più severa. Lo stesso parmi si debba pur fare nel progetto. Poichè importanto venne rinviato ad un nuovo esame della Commissione il precedente art. 372, sarà il caso di vedere se non sia conveniente comprendere le lesioni personali, che abbiano cagionato pericolo di vita, non dovendosene evidentemente far cenno nell'art. 373, il quale contempla le lesioni di minima gravità.

**PRESIDENTE.** Metto ai voti. . .

Senatore EULA, *Commissario Regio*. Domando la parola.

**PRESIDENTE.** Ha la parola.

Senatore EULA, *Commissario Regio*. Ho chiesta ancora la parola su questo articolo per dichiarare anzitutto che il Governo accetta la soppressione del § 2, giacchè pel caso ivi menzionato è provveduto col successivo art. 375, e poscia per proporre che si aggiungano all'articolo 373 poche parole, mercè cui vi siano comprese anche le lesioni che non abbiano cagionato affatto incapacità o malattia.

Ho già avuto l'onore di osservare al Senato, rispondendo al Senatore Maggiorani, che forse la maggior parte delle lesioni non nuociono alla sanità della mente o del corpo, sebbene arrechino un qualche danno o perturbazione. Ora, se queste non si contemplassero nell'art. 373, per determinarne la pena si dovrebbe applicare la disposizione generale contenuta nel § 3 dell'articolo precedente, e ne verrebbe così l'assurdo, che una lesione la quale abbia cagionato una malattia di quindici giorni, sarebbe punita con pochi giorni di detenzione, e per un'altra che non abbia cagionato malattia di sorta, si dovrebbe applicare la detenzione non minore di quattro mesi.

Per ovviare a questo sconcio, propongo che dopo le parole: *od una malattia di mente o di corpo per un tempo non maggiore di 15 giorni*, si aggiungano queste altre: *o se non ha prodotto nè incapacità nè malattia, il colpevole è punito con la detenzione, ecc., ecc.*

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 15 APRILE 1875

Senatore BORSANI, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore BORSANI, *Relatore*. La maggioranza della Commissione m'incarica di esprimere il desiderio che anche questo articolo le sia rinviato, e così pare più conveniente le sia rinviato tutto il Capo II.

Senatore MENABREA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore MENABREA. Un altro quesito che vorrei indirizzare al Commissario Regio relativamente all'importanza da questi articoli stabilita per questi reati.

Domando se oltre le pene che sono sancite con questi articoli, quelli che ne sono stati vittime, hanno diritto anche ad un risarcimento pecuniario per i danni che hanno potuto subire?

Senatore EULA, *Commissario Regio*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore EULA, *Commissario Regio*. Ogni condanna dà luogo a risarcimento di danni.

PRESIDENTE. Dunque si propone di rinviare non solo l'articolo 373, ma tutti gli articoli di questo capo alla Commissione, perciò passeremo al Capo III.

## CAPO III.

*Dell'omicidio e della lesione personale non imputabile o scusabile.*

## Art. 377.

« L'omicidio e la lesione personale non sono imputabili, quando sono commessi :

1. Nella necessità attuale della legittima difesa di se stesso o d'altri, giusta il disposto dell'articolo 65, od anche del proprio o dell'altrui onore ;

2. Nella necessità attuale della legittima difesa della proprietà contro gli autori di furto violento, di devastazione o saccheggio ;

3. Nell'atto di respingere gli autori di scalamiento, rottura od incendio alla casa od altro edificio di abitazione od alle loro dipendenze, qualora ciò avvenga di notte; o qualora, avvenendo di giorno, la casa od altro edificio di abitazione, o le loro dipendenze siano in luoghi isolati, e vi sia fondato timore per la sicurezza personale di chi vi si trova ;

4. Per ordine della legge o della legittima autorità. »

PRESIDENTE. A quest'articolo la Commissione al N. 1. propone la cancellazione delle parole: *giusta il disposto dell'articolo 65*; al N. 2. propone l'omissione delle parole: *di devastazione*.

Senatore BORSANI, *Relatore*. Avendo il Senato deliberato di ripristinare l'art. 65 del quale la Commissione aveva chiesto la soppressione, la Commissione stessa non insiste nella modificazione proposta al N. 1 di questo articolo 377 e consente sia inserta in questo numero la citazione dell'art. 65.

PRESIDENTE. Allora porrò ai voti il N. 1 come è proposto dal Ministero.

Senatore EULA, *Commissario Regio*. L'eccellentissimo signor Presidente avrà rilevato che alla congiuntiva e nel principio di quest'articolo e dell'art. successivo bisogna sostituire la disgiuntiva o.

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'art. 377, N. 1, del testo ministeriale colla rettifica testè accennata dall'onorevole Commissario Regio.

## CAPO III.

*Dell'omicidio e della lesione personale non imputabile o scusabile.*

## Art. 337.

« L'omicidio o la lesione personale non sono imputabili, quando sono commessi :

1. nella necessità attuale della legittima difesa di se stesso o d'altri, giusta il disposto dell'art. 65, od anche del proprio o dell'altrui onore. »

Chi lo approva, voglia alzarsi.

(Approvato.)

Al N. 2 dell'articolo la Commissione sostituisce il seguente :

« 2. Nella necessità attuale della legittima difesa della proprietà contro gli autori di furto violento o di saccheggio. »

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Il Ministero accetta la proposta della Commissione.

PRESIDENTE. Metto dunque ai voti il N. 2 secondo il testo della Commissione testè letto :

(Approvato.)

« 3. Nell'atto di respingere gli autori di scalamiento, rottura od incendio alla casa od altro edificio di abitazione od alle loro dipendenze,

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 15 APRILE 1875

qualora ciò avvenga di notte; o qualora, avvenendo di giorno, la casa od altro edificio di abitazione, o le loro dipendenze siano in luoghi isolati, e vi sia fondato timore per la sicurezza personale di chi vi si trova. »

(Approvato.)

Al N. 4 è sostituito dalla Commissione quanto segue :

« 4. Per disposizione della legge o per ordine della legittima autorità. »

Il Ministero accetta?

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Accetta.

PRESIDENTE. Metto ai voti il N. 4 della Commissione accettato dal Ministero.

Chi lo approva, si alzi.

(Approvato.)

Il paragrafo 2 aggiunto dalla Commissione essendo ritirato, metto ai voti l'intero articolo 377.

Chi l'approva, sorga.

(Approvato.)

#### Art. 378.

« § 1. L'omicidio o la lesione personale sono scusabili, quando sono commessi :

1. nell'impeto dell'ira in seguito d'ingiusta provocazione, fatta dall'ucciso od offeso all'uccisore od offensore, agli ascendenti legittimi di lui o alle altre persone che abbiano con esso i rapporti indicati nel paragrafo 2 N. 1 dell'articolo 366;

2. dal coniuge sulla persona del proprio coniuge, del suo complice o di entrambi, nell'istante in cui li sorprende nella propria casa in flagrante adulterio;

3. dal genitore o dal fratello sulla persona della figlia, della sorella o del complice, o di entrambi, nell'istante in cui li sorprende nella propria casa in flagrante illegittimo concubito;

4. per eccesso nella legittima difesa, o nell'uso legittimo della forza pubblica.

» § 2. Le disposizioni dei numeri 2 e 3 del precedente paragrafo non sono applicabili ai coniugi legalmente separati, né ai mariti, genitori o fratelli che abbiano eccitata o favorita la prostituzione della moglie, della figlia o della sorella. »

Al § 1 di quest'articolo N. 1 il Ministro Guardasigilli propone si sopprimano le parole: *che abbiano con essi rapporti* e quindi si dica: *indicate* invece di *indicati*.

La Commissione dal canto suo, al N. 2 del § 1. propone la seguente dizione:

« 2. Dal coniuge sulla persona del proprio coniuge, del suo complice o di entrambi, nell'istante in cui li sorprende in flagrante adulterio. »

L'onorevole Pescatore propone di cancellare nel N. 3 dello stesso § 1. le parole: *del fratello, della sorella*, non che le parole analoghe del § 2, e in fine di questo aggiungere le seguenti: *o che abbiano altrimenti conosciuto e posta in non cale la loro prava condotta*.

L'onorevole Senatore Miraglia modifica solo il N. 3 del § 1. in questo senso: *dal padre o dalla madre, dal fratello o dalla sorella, sulla persona*, ecc., il resto come nel testo.

Queste sono le modificazioni che si propongono all'articolo in discussione.

Cominciamo dunque dal N. 1: Lo Rileggo colla modificazione proposta dal Ministero.

#### Art. 378.

« § 1. L'omicidio o la lesione personale sono scusabili quando sono commessi :

1. nell'impeto dell'ira in seguito d'ingiusta provocazione, fatta dall'ucciso od offeso all'uccisore od offensore, agli ascendenti legittimi di lui, o alle altre persone indicate nel § 2, N. 1 dell'art. 366. »

Chi approva questo primo numero, è pregato di alzarsi.

(Approvato.)

Nel N. 2. si cancellerebbero le parole: *nella propria casa* secondo la proposta della Commissione.

Il Ministro acconsente a questa cancellazione?

Senatore EULA, *Commissario Regio*. Acconsente.

PRESIDENTE. Segue la modificazione dell'onorevole Miraglia al N. 3 del § 1. L'onorevole Miraglia propone che al N. 3. si dica: *dal padre o dalla madre, dal fratello o dalla sorella sulla persona*, ecc.

Accettano la Commissione ed il Ministero questa modificazione?

Senatore EULA, *Commissario Regio*. Per quanto riguarda alle parole *padre o madre*, io credo che quando si dice *genitori* si comprenda l'uno e l'altro; in ordine al comprendere anche il

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 15 APRILE 1875

caso senza dubbio rarissimo, in cui l'omicidio sia commesso dalla sorella sulla persona della sorella sorpresa in illegittimo concubito, o del complice, il Governo non si oppone alla proposta.

**PRESIDENTE.** L'onorevole Pescatore propone invece che siano cancellate le parole: *dal fratello, dalla sorella e le parole analoghe.*

Metto pertanto ai voti il N. 3 in questi termini:

« 3. Dal genitore, dal fratello o dalla sorella sulla persona della figlia, della sorella o del complice o di entrambi nell'istante in cui li sorprende nella propria casa in flagrante illegittimo concubito. »

(Approvato.)

« 4. per eccesso nella legittima difesa, o nell'uso legittimo della forza pubblica. »

(Approvato.)

« § 2. Le disposizioni dei numeri 2 e 3 del precedente paragrafo non sono applicabili ai coniugi legalmente separati, nè ai mariti, genitori o fratelli che abbiano eccitata o favorita la prostituzione della moglie, della figlia o della sorella. »

A questo paragrafo l'onorevole Miraglia propone lo stesso emendamento già proposto nel numero 3 del § 1.

Senatore **MIRAGLIA.** Domando la parola.

**PRESIDENTE.** Ha la parola.

Senatore **MIRAGLIA.** Dacchè il Senato ha ammesso il mio emendamento al paragrafo precedente pare che debba anche aggiungere le parole: *o sorelle* in questo § 2, perchè c'è la stessa ragione.

**MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA.** Anzi è una necessità.

**PRESIDENTE.** Darò lettura del § 2 con questa modificazione per metterlo ai voti.

« § 2. Le disposizioni dei numeri 2 e 3 del precedente paragrafo non sono applicabili ai coniugi legalmente separati, nè ai mariti, genitori, o fratelli o sorelle che abbiano eccitata o favorita la prostituzione della moglie, della figlia o della sorella »

Chi approva questo paragrafo, sorga.

(Approvato.)

Chi approva l'intero articolo 378, è pregato di alzarsi.

(Approvato.)

Art. 379.

« È scusabile l'omicidio commesso sopra un infante per salvare l'onore proprio o della moglie, della madre, della figlia o della sorella. »

Chi approva quest'articolo, è pregato di alzarsi.

(Approvato.)

Art. 380.

« § 1. Le pene per gli omicidi e per le lesioni personali sensibili sono diminuite da uno a tre gradi. Quando si tratti di parricidio la diminuzione non può eccedere due gradi.

» § 2. Nell'applicazione della pena non può essere ammessa per lo stesso reato più di una scusa. »

Anche a quest'articolo si fanno diverse modificazioni.

La Commissione fa cinque paragrafi di questi due. Il signor Ministro Guardasigilli al § 1 della Commissione aggiunge la citazione dell'art. 379. Il Senatore Miraglia modifica il testo della Commissione aggiungendo pure la citazione dell'art. 379 nel § 1 e cancellandone le ultime parole, non che sopprimendo i paragrafi 4 e 5.

Il Senatore Tecchio propone di sostituire alle parole del § 1 *nei casi preveduti dai numeri 1 e 3*, le seguenti: *nel caso preveduto dal N. 1*; e nel § 3 alle parole *nei casi preveduti dai numeri 2, 3 e 4*, vuole sostituire le seguenti: *nei casi preveduti dai numeri 2, 3 e 4.*

Domando al signor Ministro Guardasigilli se accetta la proposta della Commissione, ed al Ministero ed alla Commissione se accetta gli emendamenti dei Senatori Miraglia e Tecchio alla proposta da essa fatta.

*Voci.* A domani, a domani...

Senatore **BORSANI, Relatore.** Anche la commissione è d'avviso che sia meglio... la discussione a domani.

**PRESIDENTE.** Domani seduta pubblica alle ore 2.

La seduta è sciolta (ore 5 3/4).